

N. 360

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 febbraio 2022)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D164/22

Roma, 28 febbraio 2022

Caro Nicola!

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 24 febbraio 2022, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

Roberto di

Federico D'Incà

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/884 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, CHE MODIFICA LA DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUI CITTADINI DI PAESI TERZI E IL SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE SUI CASELLARI GIUDIZIALI (ECRIS), E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE 2009/316/GAI DEL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;

Vista la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;

Vista la direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, numero 19;



Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, recante attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75, recante attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di



informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74)

1. Al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, le parole da «, istituito» sino a «6 aprile 2009» sono soppresse;

b) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis* (Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari)

1. E' istituito un sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, conformemente all'articolo 11-*bis* della decisione quadro 2009/315/GAI del 6 aprile 2009.

2. L'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, cura la gestione del sistema informatizzato di cui al comma 1.»;

c) all'articolo 2:

1) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-*bis*) «impronte digitali»: le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;

d-*ter*) «immagine del volto»: le immagini digitalizzate del volto di una persona;»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai cittadini di un Paese terzo si applicano, altresì, agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza è ignota.»;

d) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Ufficio centrale comunica senza indugio qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale all'autorità centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale.»;



e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Richiesta di informazioni sulle condanne)

1. L'Ufficio centrale redige la richiesta di informazioni diretta alle autorità degli altri Stati membri in conformità al modulo di cui all'allegato A al presente decreto.
2. Quando riceve una richiesta di informazioni sulle condanne dalle autorità di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o a fini diversi, l'Ufficio centrale può, a sua volta, rivolgere una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorità centrale di un altro Stato membro.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche quando la richiesta di informazioni è proposta dall'interessato, purché sia o sia stato in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza dello Stato membro richiesto, oppure sia o sia stato residente in Italia o nello Stato membro richiesto.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza. Se l'interessato è cittadino di uno Stato terzo, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta alle autorità centrali degli Stati membri che detengono le informazioni.
5. L'Ufficio centrale include le informazioni e i dati acquisiti ai sensi del comma 4 nel certificato da fornire all'interessato.»;

f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

(Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne)

1. Quando, ai sensi dell'articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino italiano, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative:
 - a) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale;
 - b) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione in applicazione dell'articolo 4 e che abbia conservato ai sensi dell'articolo 5;
 - c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
 - d) alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale.
2. Quando la richiesta di cui al comma 1 è presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne ivi indicate alla lettera a), alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 28



del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché le informazioni relative alle condanne indicate alle lettere c) e d) del medesimo comma 1. Sono altresì comunicate le informazioni relative alle condanne di cui al comma 1, lettera b), salvo che lo Stato membro di condanna che le ha trasmesse abbia comunicato che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'Ufficio centrale indica all'autorità richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando la richiesta di informazioni riguardante un cittadino italiano è presentata dalle autorità di un Paese terzo. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica alle autorità richiedenti che esse possono essere utilizzate soltanto ai fini del procedimento penale per il quale sono state richieste. Se la richiesta è stata presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale comunica che le informazioni possono essere utilizzate solo per il fine per il quale sono stati richiesti.

4. Quando, ai sensi dell'articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni riguardante un cittadino di altro Stato membro, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni richieste alle condizioni previste dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215.

5. Quando, ai sensi dell'articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino di Paese terzo, un apolide o una persona di cui non è nota la cittadinanza, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne indicate al comma 1, lettere a) e d). Se la richiesta è presentata per fini diversi da un procedimento penale, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 2, trasmette altresì le condanne pronunciate in altri Stati membri.

6. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, corredandolo di un elenco delle condanne redatto conformemente alle disposizioni in materia di certificati del casellario giudiziale.

7. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dalle autorità centrali degli altri Stati membri immediatamente e, comunque, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Quando occorre acquisire informazioni complementari per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, l'Ufficio centrale consulta immediatamente l'autorità richiedente. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di in cui pervengono le informazioni complementari.



8. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dall'interessato entro un termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.».

Art. 3

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:

«h-bis) «impronte digitali» sono le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;

h-ter) «immagine del volto» è l'insieme delle immagini digitalizzate del volto di una persona;»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di nascita», è inserita la seguente: «cittadinanza,» e le parole: «e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «, per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, per la persona di cui non è nota la cittadinanza e per l'apolide»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando le informazioni sulla cittadinanza della persona condanna non sono note, o quando la persona condannata è un apolide, nell'estratto ne è fatta specifica menzione.»;

c) all'articolo 5-ter, comma 1, lettera c), dopo il numero 2, è inserito il seguente: «2-bis) immagine del volto della persona condannata;»;

d) all'articolo 19, comma 5-bis:

1) alla lettera c), dopo le parole: «Paesi terzi», sono inserite le seguenti: «, a persone di cui non è nota la cittadinanza»;

2) alla lettera d), dopo le parole: «Paesi terzi», sono inserite le seguenti: «, a persone di cui non è nota la cittadinanza»;



- 3) alla lettera e), dopo le parole: «Paesi terzi», sono inserite le seguenti: «, persone di cui non è nota la cittadinanza»;
- 4) dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale formulate da un cittadino di Paese terzo, da una persona di cui non è nota la cittadinanza e da un apolide alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74;»;

e) all'articolo 25-ter, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il cittadino di Paese terzo, la persona di cui non è nota la cittadinanza e l'apolide che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisiscono da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nei loro confronti nei limiti previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»;

f) all'articolo 28-bis:

- 1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di Paese terzo, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza e ad un apolide sono riportate le informazioni sulle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»;
- 2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino di Paese terzo, di una persona di cui non è nota la cittadinanza e di un apolide cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»;

g) all'articolo 42, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Quando, in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziali europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi, occorre aggiornare le regole procedurali di carattere tecnico-operativo, il Ministero della giustizia provvede con uno o più decreti emanati ai sensi del comma 1-bis all'adeguamento delle regole procedurali ivi indicate»;

h) all'articolo 43, al comma 1, le parole «o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea,» sono sostituite dalle seguenti: «ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza o ad un apolide,».



ART. 4

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, è abrogato.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75 è abrogato.
3. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2016 continuano ad applicarsi, nella trasmissione delle informazioni sui casellari giudiziari, sino all'emanazione dei decreti del Ministero della giustizia di cui all'articolo 42, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del presente decreto.

ART. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il 28 giugno 2022.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Relazione illustrativa

I. Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni per l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (di seguito, la Direttiva), in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53 - Legge di delegazione europea 2019/2020, in riferimento, in particolare, alla tabella di cui all'allegato A, ove l'atto eurounitario in questione viene indicato al numero 19.

Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, per il presente schema di decreto è stata autorizzata l'esenzione dell'Air.

Si rammenta che la decisione quadro 2009/315/GAI e la decisione 2009/316/GAI del Consiglio sono state implementate in Italia – rispettivamente – con i decreti legislativi n. 74 e n. 75, entrambi emanati il 12 maggio 2016, e che tali atti perseguono la finalità di consentire lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra le competenti autorità degli Stati membri, in vista della costruzione dello “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, obiettivo primario dell'Unione europea.

Tuttavia, come evidenziato nell'ampio preambolo della direttiva, il sistema di scambio sinora realizzato presenta una consistente limitazione con riferimento alle richieste riguardanti i cittadini di Paesi terzi. Tali richieste possono già essere scambiate tramite il sistema ECRIS (acronimo di *European Criminal Records Information System*), ma per esse «manca una procedura o un meccanismo comune dell'Unione che consenta di farlo in modo efficace, rapido e preciso»¹.

Più in particolare, dal momento che «[a]ll'interno dell'Unione le informazioni sui cittadini di paesi terzi non sono raccolte come avviene per i cittadini degli Stati membri negli Stati membri di cittadinanza, ma sono solo conservate negli Stati membri in cui le condanne sono state pronunciate», al fine di ottenere informazioni complete sui precedenti penali dei cittadini di Paesi terzi occorre formulare «richieste

¹ Così il *considerando* 4 della direttiva.



generalizzate» a tutti gli Stati membri, che comportano «un onere amministrativo sproporzionato a tutti gli Stati membri», coinvolgendo anche quelli che non dispongono delle informazioni richieste: ciò che, tra l'altro, «scoraggia gli Stati membri dal chiedere agli altri Stati membri informazioni sui cittadini di paesi terzi» e, quindi, «ostacola gravemente lo scambio di informazioni [...] e fa sì che l'accesso alle informazioni sui precedenti penali sia limitato a quelle conservate nel proprio casellario nazionale»².

Per porre rimedio a tali inconvenienti, è stato adottato il regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, con cui si è istituito un sistema centralizzato a livello dell'Unione, denominato «ECRIS-TCN» (ove TCN sta per *Third Country Nationals*), consultando il quale ciascuno Stato membro avrà la possibilità di individuare preventivamente gli Stati membri eventualmente in possesso delle informazioni oggetto di ricerca e, quindi, di indirizzare in forma “mirata” la relativa richiesta di acquisizione.

L'obiettivo primario della direttiva è, dunque, di «introdurre le necessarie modifiche alla decisione quadro 2009/315/GAI per consentire uno scambio efficace di informazioni sulle condanne di cittadini di paesi terzi tramite ECRIS». A tal fine, si prevede innanzitutto l'obbligo, per gli Stati membri, «di adottare le misure necessarie a garantire che le condanne siano corredate di informazioni sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata», ovviamente «nella misura in cui gli Stati membri dispongano di tali informazioni». In secondo luogo, la direttiva «introduce le procedure di risposta alle richieste di informazioni, garantisce l'integrazione dell'estratto del casellario giudiziale richiesto da un cittadino di paese terzo con le informazioni provenienti da altri Stati membri e prevede le modifiche tecniche necessarie per il funzionamento del sistema di scambio di informazioni»³.

Infine, nella prospettiva di «garantire condizioni uniformi di esecuzione della decisione quadro 2009/315/GAI», il legislatore europeo ha ritenuto opportuno «incorporare in tale decisione quadro i principi della decisione 2009/316/GAI e attribuire alla Commissione competenze di esecuzione», queste ultime da esercitarsi conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.

² Cfr. *considerando 5 e 6*.

³ Cfr. *considerando 11*.

⁴ V. il *considerando 13*, nonché l'articolo 1, punti da 9 a 11 (a mezzo dei quali si introducono nella decisione quadro 2009/315/GAI i nuovi articoli 11-*bis*, 11-*ter* e 12-*bis*, con cui vi si trasferisce la disposizione dedicata all'istituzione di ECRIS, già contenuta nell'articolo 3 della decisione 2009/316/GAI, e si prevedono gli atti di esecuzione di competenza della Commissione e la relativa procedura di comitato), e



II. Lo schema di decreto si compone di **sei sette** articoli, con cui si interviene sui citati decreti legislativi nn. 74 e 75 del 2016, nonché su varie disposizioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (di seguito, T.U. Casellario o, anche, T.U.).

1. L'**articolo 1** individua l'oggetto dell'intervento nella attuazione della più volte menzionata direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

2. L'**articolo 2** raccoglie le modifiche apportate al decreto legislativo n. 74 del 2016, che possono essere sinteticamente illustrate nei seguenti termini.
 - 2.1. Si interviene sull'articolo 1 al fine di adeguare la definizione dell'oggetto del decreto all'intervenuta "sostituzione" della decisione 2009/316 del Consiglio, il cui riferimento viene pertanto soppresso (**lettera a**).

 - 2.2. Viene introdotto l'articolo 1-*bis*, che riproduce – con lievi adattamenti – l'articolo 3 del decreto legislativo n. 75 (contestualmente abrogato: v. art. 4 dello schema di decreto), dedicato all'istituzione del sistema informatico nazionale che coopera con ECRIS, affidandone la gestione all'Ufficio centrale del Casellario (**lettera b**).

Tale sostanziale "trasferimento" della previsione riproduce specularmente quello attuato dall'articolo 1, punto 9, della direttiva, che – come detto – ha interpolato nel testo della decisione quadro 2009/315/GAI l'articolo 3 della decisione 2009/316/GAI, oramai "sostituita"⁵.

l'articolo 2, a mezzo del quale si attua la "sostituzione" della decisione 2009/316/GAI («fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine di recepimento di tale decisione»).

⁵ V. la precedente nota 4.



- 2.3. All'articolo 2 del decreto si recepiscono, alle lettere *d-bis*) e *d-ter*), le definizioni della direttiva riferite alle «impronte digitali» e alla «immagine del volto».

Viene altresì inserito il comma *1-bis*, attraverso il quale si provvede ad equiparare, ai fini dell'applicazione della disciplina in oggetto, gli apolidi e le persone la cui cittadinanza è ignota ai cittadini di Paesi terzi (**lettera c**).

Tale modifica discende dalla previsione di cui all'articolo 1, punto 2), della direttiva, nella parte in cui inserisce all'articolo 2 della decisione quadro 2009/315/GAI, la lettera *d*) recante la definizione di «cittadino di paese terzo» che include, per l'appunto, «*l'apolide*» e «*qualsiasi persona la cui cittadinanza è ignota*».

- 2.4. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 è oggetto di un mero adeguamento lessicale (con cui si conferma la competenza dell'Ufficio centrale alle operazioni di trasmissione delle informazioni), che discende dall'interpolazione del comma *1-bis*. Attraverso tale inserimento si precisa che le informazioni trasmesse ai sensi della previsione in oggetto «non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale», così esplicitandosi una rilevante implicazione derivante dalla clausola di salvezza della normativa in materia di protezione dei dati personali, inserita all'articolo 9, comma 1 (**lettera d**).

- 2.5. L'articolo 1, punto 4), della direttiva interviene a modificare l'articolo 6 della decisione quadro 2009/315/GAI (relativo alle richieste di informazioni sulle condanne), sostituendo il paragrafo 3 con i nuovi paragrafi 3 e *3-bis*.

Attraverso le nuove disposizioni, peraltro di non chiarissimo coordinamento con l'inalterata permanenza della previsione generale di cui al paragrafo 2, si introduce una disciplina diversificata a seconda che la richiesta di informazioni sulle condanne rivolta all'Ufficio centrale provenga da un cittadino di uno Stato membro o da un cittadino di un Paese terzo. Per tale seconda ipotesi, nella verosimile aspettativa dell'imminente entrata in operatività del sistema ECRIS-TCN, si stabilisce che l'Ufficio centrale indirizzi, a sua volta, la richiesta di acquisizione delle informazioni «alle autorità centrali degli Stati membri che possiedono informazioni sui precedenti penali dell'interessato».



Le nuove disposizioni sono state attuate nel comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 74 (**lettera e**).

E' stato necessario, peraltro, procedere ad un'integrale riformulazione della norma sia per ragioni di chiarezza e omogeneità lessicale, sia per garantire una maggiore aderenza alla struttura e ai contenuti dell'atto eurounitario.

- 2.6. L'articolo 1, punto 5), della direttiva modifica l'articolo 7 della decisione quadro 2009/315/GAI, concernente le risposte alle richieste di informazioni sulle condanne.

In particolare, viene sostituito il paragrafo 4 e aggiunto un nuovo paragrafo 4-*bis*, in questo caso al fine di creare un regime differenziato a seconda che la richiesta di informazioni sulle condanne avanzata da uno Stato membro riguardi un cittadino UE oppure un cittadino di un Paese terzo.

Le nuove disposizioni sono state attuate, rispettivamente, nei commi 5 e 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 74 (**lettera f**), che – per le medesime ragioni esposte a proposito dell'articolo 6 – è parso necessario riformulare integralmente.

Nell'ambito di tale riformulazione, è stato possibile dare altresì attuazione alla previsione di cui al punto 6) dell'articolo 1 della direttiva, con cui si è previsto un termine di venti giorni lavorativi per l'evasione delle richieste di informazioni sulle condanne presentate dagli interessati (ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 3-*bis* della decisione quadro).

In conseguenza di ciò, è stata prevista l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 74, così eliminandosi anche la parziale sovrapposizione contenutistica tra il comma 1 di tale norma e l'*incipit* dell'articolo 7 (**articolo 4, comma 1, dello schema**).

3. L'**articolo 3** dello schema raccoglie le modifiche apportate al DPR n. 313 del 2002 (T.U. Casellario).

- 3.1. Similmente a quanto già visto per l'articolo 2 del decreto legislativo n. 74, si interviene innanzitutto sull'articolo 2 del T.U., per inserirvi - alle lettere h-*bis*) e h-*ter*) - le definizioni della direttiva riferite alle «impronte digitali» e alla «immagine del volto» (**lettera a**).



3.2. Come già ricordato, l'articolo 1, punto 2), della direttiva inserisce all'articolo 2 della decisione quadro 2009/315/GAI, la lettera *d*) che include nella definizione di «cittadino di paese terzo» anche «*l'apolide*» e «*qualsiasi persona la cui cittadinanza è ignota*»⁶.

Inoltre, conformemente al considerando 11⁷, l'articolo 1, punto 3), della direttiva sostituisce l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI, prevedendosi ora:

- a*) che gli Stati membri debbano adottare «tutte le misure necessarie per garantire che le condanne comminate nell'ambito del proprio territorio siano corredate di informazioni sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata qualora tale persona sia un cittadino di un altro Stato membro o un cittadino di paese terzo»; e
- b*) che nel casellario giudiziale debba indicarsi «se le informazioni sulla cittadinanza non sono note o se la persona condannata è un apolide».

Con lo schema di decreto si interviene, quindi, sull'articolo 4 del T.U. Casellario, al fine di recepire tali modifiche nella disciplina dell'estratto del provvedimento iscrivibile (**lettera b**).

3.3. Con l'ulteriore intervento operato sull'articolo 5-*ter* del T.U., si recepisce la modifica apportata dall'articolo 1, punto 8), della direttiva all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI, in cui l'immagine del volto della persona condannata viene inserita tra le *informazioni supplementari* che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale dello Stato di condanna (**lettera c**).

Si evidenzia come tale integrazione consente l'automatico adeguamento *anche* delle informazioni che l'Ufficio centrale deve trasmettere agli Stati membri di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro, in forza del rinvio al citato articolo 5-*ter* T.U. contenuto nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 74.

⁶ V. *supra* 2.3.

⁷ V. *supra* al richiamo di nota 3.



- 3.4.** Le modifiche conseguenti al più volte citato ampliamento della nozione di «cittadino di Paese terzo» e alla previsione della possibilità, per il medesimo, di presentare richiesta di informazioni all'Ufficio centrale sono alla base degli interventi di adeguamento operati sull'elencazione dei compiti dell'Ufficio centrale (art. 19, co. 5-*bis*, T.U.: **lettera d**) e sui certificati dallo stesso rilasciati a richiesta dell'interessato (art. 25-*ter* T.U.: **lettera e**) e della pubblica amministrazione nazionale o di altro Stato membro (art. 28-*bis* T.U.: **lettera f**).
- 3.5.** Come ricordato nelle premesse⁸, al fine di assicurare «condizioni uniformi di esecuzione della decisione quadro 2009/315/GAI», con la direttiva si è provveduto a «incorporare» i principi della decisione 2009/316/GAI nella decisione quadro 2009/315/GAI e, contestualmente, ad attribuire alla Commissione competenze di esecuzione, da esercitarsi con l'assistenza di un Comitato.

Dal punto di vista tecnico, detta finalità è stata innanzitutto realizzata attraverso la sostituzione parziale dell'articolo 11 della decisione quadro, di cui non è stato riprodotto il paragrafo 4, che rimetteva al Consiglio l'individuazione del «formato standardizzato» per lo scambio delle informazioni e delle altre modalità volte ad agevolare la trasmissione delle medesime.

Contestualmente, si è inserito nella decisione quadro 2009/315/GAI l'articolo 11-*bis*, il cui paragrafo 1 attribuisce alla Commissione la competenza a stabilire con atti di esecuzione:

- a)* il formato standardizzato di cui all'articolo 11, paragrafo 3, anche per quanto riguarda le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e le informazioni relative al contenuto della condanna;
- b)* le norme concernenti l'attuazione tecnica di ECRIS e lo scambio di dati sulle impronte digitali;
- c)* le altre modalità tecniche per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne fra le autorità centrali degli Stati membri, comprese:

⁸ V. *supra* al richiamo di nota 4.



- i) le modalità per agevolare la comprensione delle informazioni trasmesse e la loro traduzione automatica;
- ii) le modalità di scambio delle informazioni per via elettronica, in particolare con riferimento alle specifiche tecniche da usare e, se necessario, alle procedure di scambio applicabili.

Il paragrafo 2 della nuova norma prevede che l'adozione degli atti di esecuzione si svolga «secondo la procedura di esame di cui all'articolo 12-*bis*, paragrafo 2», norma che – per l'appunto – disciplina la «procedura di comitato».

Al fine di consentire il tempestivo aggiornamento della disciplina nazionale agli atti di esecuzione della Commissione, il decreto legislativo interviene sull'articolo 42 del T.U. Casellario, intitolato alle regole tecniche del sistema⁹, interpolandovi il comma 1-*ter*, con cui si rimette a uno o più decreti dirigenziali del Ministero della giustizia – da adottarsi secondo la procedura prevista dal comma 1-*bis* (a suo tempo inserito dall'articolo 12, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo n. 74) – la predisposizione degli adeguamenti che si renderanno necessari «in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziari europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi»¹⁰ (**lettera g**).

In via transitoria, continueranno ad osservarsi le modalità di trasmissione delle informazioni originariamente previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 75¹¹, destinate ad essere progressivamente

⁹ L'articolo 2, lettera *q*), del T.U. Casellario definisce il sistema come «il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato».

¹⁰ Per la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'adozione dei decreti, v. art. 4.

¹¹ Il testo dell'articolo 4 del dlgs 75 è il seguente: 1. Nella trasmissione delle informazioni relative alla qualificazione giuridica del fatto e alle disposizioni normative applicabili si menziona il codice corrispondente a ciascuno dei reati indicati secondo la tavola comune delle categorie e sottocategorie di reato di cui all'allegato A al presente decreto. 2. In assenza di corrispondenza del reato con una sottocategoria, la trasmissione delle informazioni utilizza il codice «categoria aperta» della pertinente categoria o, in mancanza di essa o di categorie analoghe, il codice «altri reati». 3. Nella trasmissione delle informazioni sul contenuto della condanna, specificamente sulle pene e sulle misure di sicurezza nonché sulle decisioni successive che applicano misure alternative si menziona il codice corrispondente a ciascuna delle pene e delle misure, secondo la tavola comune delle categorie e delle sottocategorie delle pene e delle



superate dalla nuova disciplina introdotta dai citati decreti dirigenziali in attuazione degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione (**articolo 4, comma 3**).

Di detta disposizione, così come delle altre previsioni del decreto legislativo n. 75, viene quindi contestualmente disposta l'abrogazione (**articolo 4, comma 2**).

- 3.5.** Anche l'intervento operato sull'articolo 43 del T.U. Casellario, concernente il provvedimento da adottarsi al fine di individuare le regole tecniche per l'adozione di un codice identificativo basato sul sistema di riconoscimento delle impronte digitali del Ministero dell'Interno, è da ricondursi alla più volte ricordata estensione della disciplina applicabile al cittadino di Paese terzo alle persone di cui non sia nota la cittadinanza, nonché agli apolidi (**articolo 3, comma 1, lettera h**).

4. L'**articolo 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Con l'**articolo 6** l'entrata in vigore del decreto viene fissata al 28 giugno 2022, termine ultimo per l'attuazione della direttiva, in ragione della necessità di provvedere agli adeguamenti tecnici conseguenti all'avvio dell'operatività del sistema ECRIS-TCN.

misure di cui all'allegato B al presente decreto. 4. In assenza di corrispondenza delle pene o delle misure di cui al comma 3 con una sottocategoria, la trasmissione delle informazioni utilizza il codice «categoria aperta» della pertinente categoria di pene e misure o, in mancanza di essa o di categorie analoghe, il codice «altre pene e misure». 5. L'Ufficio centrale provvede a definire la corrispondenza dei reati e delle pene, oltre che delle altre misure di cui al comma 3, con le indicazioni delle tavole di cui agli allegati A e B al presente decreto, curando altresì l'aggiornamento delle stesse. 6. L'Ufficio centrale, nel fornire le informazioni richieste, specifica, ove possibile, se il reato è stato commesso in forma consumata o tentata, con modalità concorsuali, se sono stati riconosciuti e applicati difetti di imputabilità, cause di giustificazione o cause di non punibilità, se è stata riconosciuta ed applicata la recidiva. Può dare, altresì, se pertinenti, informazioni circa la natura e le condizioni di esecuzione delle pene e delle altre misure applicate, secondo i parametri di cui all'allegato B al presente decreto. 7. L'Ufficio centrale indica il parametro «decisioni non penali» soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne.



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

Decisione Quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009	Direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019	D.Lgs. 12 maggio 2016 n. 74 TESTO VIGENTE	<u>NOTE</u>	D.Lgs. 12 maggio 2016 n. 74 TESTO MODIFICATO
Articolo 1	Articolo 1 Decisione quadro (sostituito da art. 1, n. 1)	Articolo 1		Articolo 1
Obiettivo	Obiettivo	(Disposizioni di principio e ambito di applicazione)		(Disposizioni di principio e ambito di applicazione)
La presente decisione quadro si prefigge: a) di definire le modalità secondo le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di un altro Stato membro («Stato membro di condanna») trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata («Stato membro di cittadinanza»); b) di definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono allo Stato membro di cittadinanza e di precisare i metodi da seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario;	La presente decisione quadro a) definisce le condizioni a cui lo Stato membro di condanna scambia con gli altri Stati membri le informazioni sulle condanne; b) definisce gli obblighi che incombono allo Stato membro di condanna e allo Stato membro di cittadinanza («Stato persona condannata («Stato membro di cittadinanza della persona») e precisa i metodi da seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario;	1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, ai fini della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne, istituito ai sensi della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009.	Il testo dell'articolo 1 del d.lgs. viene adeguato in modo da tener conto della avvenuta "sostituzione" della decisione 2009/316/GAI, prevista dall'articolo 2 della direttiva.	1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, ai fini della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne, istituito ai sensi della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009.



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>c) di fissare il quadro per la costruzione e lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, in base alla presente decisione quadro e alla successiva decisione di cui all'articolo 11, paragrafo 4.</p>	<p>c) istituisce un sistema informatico decentrato per lo scambio delle informazioni sulle condanne basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS);»;</p>			
<p>Articolo 2</p>	<p>Articolo 2 Decisione quadro (mod. per aggiunta da art. 1, n. 2)</p>	<p>Articolo 2</p>		
<p>Definizioni</p>	<p>Definizioni</p>	<p>(Definizioni)</p>		
<p>Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:</p>	<p>Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:</p>	<p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p>		
<p>a) «condanna» ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tali decisioni siano riportate nel casellario giudiziario dello Stato di condanna;</p>	<p>a) «condanna» ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tali decisioni siano riportate nel casellario giudiziario dello Stato di condanna;</p>	<p>a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale;</p>		
<p>b) «procedimento penale» la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale stesso e l'esecuzione della condanna;</p>	<p>b) «procedimento penale» la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale stesso e l'esecuzione della condanna;</p>	<p>b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;</p>		



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>c) «casellario giudiziario» il registro nazionale o i registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al diritto nazionale.</p>	<p>c) «casellario giudiziario» il registro nazionale o i registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al diritto nazionale.</p>	<p>c) «casellario giudiziario»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne;</p>	
	<p>d) «Paese terzo»: Paese non membro dell'Unione europea.</p>	<p>d) «Paese terzo»: Paese non membro dell'Unione europea.</p>	
	<p>d) «Stato membro di condanna», lo Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna;</p>		<p>La nozione risulta già impiegata nel dlgs. 74 del 2016 e nel T.U. Casellario¹. Si ritiene, pertanto, di non implementare con definizione <i>ad hoc</i>.</p>
	<p>e) «cittadino di paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE, l'apolide o qualsiasi persona la cui cittadinanza è ignota;</p>		<p>Considerata la nozione già dettata dall'articolo 2, lett. d), del dlgs. 74 del 2016, si ritiene di dover intervenire unicamente per inserire l'equiparazione al «cittadino di paese terzo» dell'apolide e delle persone la cui cittadinanza è ignota.</p> <p>Sono state altresì adeguate a tale equiparazione le pertinenti disposizioni del T.U. Casellario riferite ai cittadini di Paesi terzi (v. articolo 3, lett. b) [n. l], d), e), f) e h) dello schema di decreto)</p>

¹ Per "T. U. Casellario" si intende il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	f) «dati relativi alle impronte digitali» i dati relativi alle impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;		Viene aggiunta la lett. d-bis). Analogamente viene apportata all'art. 2 del T.U. Casellario, in cui si inserisce la lett. h-bis).	d-bis) «impronte digitali»: le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;
	g) «immagine del volto» le immagini digitalizzate del volto di una persona;		Viene aggiunta la lett. d-ter). Analogamente viene apportata all'art. 2 del T.U. Casellario, in cui si inserisce la lett. h-ter).	d-ter) «immagine del volto»: le immagini digitalizzate del volto di una persona.»;
	h) «implementazione di riferimento ECRIS» il software sviluppato dalla Commissione e messo a disposizione degli Stati membri per lo scambio delle informazioni sui casellari giudiziari tramite ECRIS.»;		La previsione non abbisogna di implementazione.	
Articolo 3		Art. 3		
Autorità centrale		(Autorità centrale competente)		
1. Ai fini della presente decisione quadro ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale. Tuttavia, per la trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 4 e per la risposta ai sensi dell'articolo 7 alle richieste di cui all'articolo 6, gli Stati membri possono		1. L'autorità centrale competente per le finalità di cui al presente decreto è l'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di	Non risulta necessaria alcuna modifica	



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>designare una o più autorità centrali.</p> <p>2. Ciascuno Stato membro informa il segretario generale del Consiglio e la Commissione dell'autorità centrale o delle autorità centrali designate ai sensi del paragrafo 1. Il segretario generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri e all'Eurojust.</p>		<p>casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.</p>		
<p>Articolo 4</p>	<p>Articolo 4 Decisione quadro (modif. par. 1 ex art. 1, n. 3)</p>	<p>Art. 4</p>		
<p>Obblighi dello Stato membro di condanna</p>	<p>Obblighi dello Stato membro di condanna</p>	<p>Condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro</p>		
<p>1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché qualsiasi condanna pronunciata nel proprio territorio compori, nel momento in cui è fornita al casellario giudiziario, l'indicazione della cittadinanza o delle cittadinanze della persona condannata, ove si tratti di un cittadino di un altro Stato membro.</p>	<p>1. Ciascuno Stato membro di condanna adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condanne comminate nell'ambito del proprio territorio siano corredate di informazioni sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata qualora tale persona sia un cittadino di un altro Stato membro o un cittadino di paese terzo. Il casellario giudiziale indica se</p>	<p>1. Qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale è comunicata senza indugio all'autorità centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana.</p> <p>2. Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza sono</p>	<p>Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto è oggetto di un mero adeguamento lessicale (con cui si conferma la competenza dell'Ufficio centrale alle operazioni di trasmissione delle informazioni), che discende dall'interpolazione del successivo comma 2-bis.</p> <p>Al fine di un corretto recepimento della direttiva, è stato altresì modificato l'art. 4 del T.U.</p>	<p>1. L'Ufficio centrale comunica senza indugio qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale all'autorità centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana.</p> <p>Art. 4 T.U. Casellario 1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è</p>



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	<p>le informazioni sulla cittadinanza non sono note o se la persona condannata è un apolide.</p>	<p>quelle di cui all'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313².</p>	<p>Casellario, riportato nella colonna a destra.</p>	<p>iscritto per estratto contenente i seguenti dati: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale, per il cittadino di Stato non appartenente</p>
--	--	---	--	--

² Il testo della disposizione è il seguente:

Art. 5-ter (Estratto del provvedimento iscrivibile)

1. Ogni estratto di condanna ricevuto è conservato integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati:

a) informazioni obbligatoriamente necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna:

- 1) nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti;
- 2) data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva;
- 3) data del reato, qualificazione giuridica del fatto, riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili;
- 4) pena, principale ed accessoria, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena;

b) informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale dello Stato di condanna:

- 1) nome dei genitori della persona condannata;
- 2) numero di riferimento della condanna;
- 3) luogo del reato;
- 4) interdizioni derivanti dalla condanna;
- c) informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale dello Stato di condanna:
 - 1) numero di identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;
 - 2) impronte digitali della persona condannata, conservate ai sensi dell'articolo 43;
 - 3) eventuali pseudonimi della persona condannata.



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

				<p>all'Unione europea, per la persona di cui non è nota la cittadinanza e per l'apolide;</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>1-bis. Quando le informazioni sulla cittadinanza della persona condanna non sono note, o quando la persona condannata è un apolide, nell'estratto ne è fatta specifica menzione.</i></p>
			<p>Viene inserito il co. 2-bis, che si correla all'art. 7, par. 2, co. 3, primo periodo, della decisione quadro, chiarendo una rilevante implicazione che deriva dalla clausola di salvezza della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui all'articolo 9, co. 1, del d.lgs.</p>	<p>2-bis. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale.</p>
<p>2. L'autorità centrale dello Stato membro di condanna provvede a comunicare senza indugio alle autorità centrali degli altri Stati membri le condanne penali pronunciate sul proprio territorio contro cittadini di tali altri Stati membri, quali iscritte nel casellario giudiziario.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>V. supra co. 1 e 2</i></p>		



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>Qualora sia noto che la persona condannata ha la cittadinanza di più Stati membri, le informazioni sono trasmesse a ciascuno di essi, anche quando la persona condannata ha la cittadinanza dello Stato membro nel cui territorio è stata condannata.</p>				
<p>3. Le informazioni relative alla successiva modifica o soppressione delle informazioni contenute nel casellario giudiziario sono immediatamente trasmesse dall'autorità centrale dello Stato membro di condanna all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p>3. Le modifiche e le eliminazioni dei dati del casellario giudiziale, già comunicati allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza, sono immediatamente trasmesse all'autorità centrale di detti Stati.</p>		
<p>4. Lo Stato membro che ha fornito le informazioni ai sensi dei paragrafi 2 e 3 trasmette all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza, su richiesta di quest'ultima in singoli casi, copia delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti, nonché qualsiasi altra informazione pertinente al riguardo, per consentirle di esaminare se essi</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p>4. Sono altresì inviate, previa richiesta, le copie delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti nonché ogni altra informazione pertinente.</p>		



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

richiedono provvedimenti a livello nazionale.				
Articolo 5				
Obblighi dello Stato membro di cittadinanza	Articolo 5 Obblighi dello Stato membro di cittadinanza	Art. 5 (Condanne pronunciate in altro Stato membro nei confronti di cittadino italiano)		
1. L'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza conserva integralmente, conformemente all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, ai fini della ritrasmissione a norma dell'articolo 7.	1. L'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza conserva integralmente, conformemente all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, ai fini della ritrasmissione a norma dell'articolo 7.	1. L'Ufficio centrale conserva i dati e le informazioni ricevute circa le condanne pronunciate dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri nei confronti del cittadino italiano, provvedendo immediatamente agli aggiornamenti in seguito alle modifiche o alle eliminazioni di cui riceva comunicazione e, quando interpellato, ne dispone la trasmissione all'autorità che ne fa richiesta.	<i>Non risulta necessaria alcuna modifica</i>	
2. Qualsiasi modifica o soppressione di informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dà luogo a un'identica modifica o soppressione, da parte dello Stato membro di cittadinanza, delle informazioni conservate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo a fini di ritrasmissione a norma dell'articolo 7.	2. Qualsiasi modifica o soppressione di informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dà luogo a un'identica modifica o soppressione, da parte dello Stato membro di cittadinanza, delle informazioni conservate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo a fini di ritrasmissione a norma dell'articolo 7.			



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>3. Ai fini della ritrasmissione a norma dell'articolo 7, lo Stato membro di cittadinanza può servirsi esclusivamente di informazioni aggiornate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.</p>	<p>3. Ai fini della ritrasmissione a norma dell'articolo 7, lo Stato membro di cittadinanza può servirsi esclusivamente di informazioni aggiornate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.</p>			
<p>Articolo 6</p>	<p><i>Articolo 6 Decisione quadro (modifiche ex art. 1, n. 4)</i></p>	<p>Art. 6</p>	<p>NOTE</p>	<p>Art. 6</p>
<p>Richiesta d'informazioni sulle condanne</p>	<p>Richiesta d'informazioni sulle condanne</p>	<p>(Richiesta di informazioni sulle condanne)</p>	<p><i>L'articolo 1, punto 4), della direttiva interviene a modificare l'articolo 6 della decisione quadro (relativo alle richieste di informazioni sulle condanne), sostituendo il paragrafo 3 con i nuovi paragrafi 3 e 3-bis.</i></p>	<p>(Richiesta di informazioni sulle condanne)</p>
<p>1. Quando si richiedono informazioni al casellario giudiziario di uno Stato membro ai fini di un procedimento penale contro una persona o a fini diversi da un procedimento penale, l'autorità centrale di tale Stato membro può, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziario.</p>	<p>1. Quando si richiedono informazioni al casellario giudiziario di uno Stato membro ai fini di un procedimento penale contro una persona o a fini diversi da un procedimento penale, l'autorità centrale di tale Stato membro può, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziario.</p>	<p>1. La richiesta di informazioni sulle condanne, diretta all'Ufficio centrale, è redatta in conformità al modulo di cui all'allegato A al presente decreto. Allo stesso modo è redatta la richiesta di informazioni diretta dall'Ufficio centrale alla autorità di altro Stato membro.</p> <p>2. L'Ufficio centrale, ricevuta la richiesta delle autorità di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o anche per finalità diverse, può rivolgersi, per acquisire le informazioni necessarie, all'autorità centrale di un altro Stato membro.</p>	<p><i>Attraverso le nuove disposizioni, peraltro di non chiarissimo coordinamento con l'inalterata permanenza della previsione generale di cui al paragrafo 2, si introduce una disciplina diversificata a seconda che la richiesta di informazioni sulle condanne rivolta all'Ufficio centrale provenga da un cittadino di uno Stato membro o da un cittadino di un Paese terzo. Per tale seconda ipotesi, in attesa dell'imminente entrata in operatività del sistema ECRIS-</i></p>	<p>2. Quando riceve una richiesta di informazioni sulle condanne dalle autorità di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o a fini diversi, l'Ufficio centrale può, a sua volta, rivolgere una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorità centrale di un altro Stato membro.</p>



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

			<p><i>TCN, si stabilisce che l'Ufficio centrale indirizzi, a sua volta, la richiesta di acquisizione delle informazioni «alle autorità centrali degli Stati membri che possiedono informazioni sui precedenti penali dell'interessato». Le nuove disposizioni sono state attuate nel comma 4 dell'articolo 6.</i></p> <p><i>Si è ritenuto necessario, peraltro, procedere ad un'integrale riformulazione della norma sia per ragioni di chiarezza e omogeneità lessicale, sia per garantire una maggiore aderenza alla struttura e ai contenuti dell'atto eurounitario.</i></p>	
<p>2. Qualora una persona richieda informazioni sul proprio casellario giudiziario, l'autorità centrale dello Stato membro nel quale la richiesta è stata introdotta può, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziario, purché l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato membro</p>	<p>2. Qualora una persona richieda informazioni sul proprio casellario giudiziario, l'autorità centrale dello Stato membro nel quale la richiesta è stata introdotta può, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziario, purché l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato membro</p>	<p>3. Allo stesso modo può provvedere quando la richiesta è proposta dall'interessato, purché questi sia o sia stato cittadino italiano o residente in Italia o sia stato cittadino o residente dello Stato membro alla cui autorità centrale sono richiesti i dati e le informazioni.</p>		<p>3. La disposizione del comma 2 si applica anche quando la richiesta di informazioni è proposta dall'interessato, purché sia o sia stato in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza dello Stato membro richiesto, oppure sia o sia stato residente in Italia o nello Stato membro richiesto.</p>



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

richiedente o dello Stato membro richiesto.	richiedente o dello Stato membro richiesto.			
<p>3. Allorché una persona, scaduto il termine di cui all'articolo 11, paragrafo 7, chiede informazioni sul proprio casellario giudiziario all'autorità centrale di uno Stato membro diverso dallo Stato di cittadinanza, l'autorità centrale dello Stato membro in cui è presentata la richiesta rivolge all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dall'estratto da fornire all'interessato.</p> <p>3-bis. Qualora un cittadino di un paese terzo chieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale di uno Stato membro, detta autorità centrale rivolge alle autorità centrali degli Stati membri che possiedono informazioni sui precedenti penali dell'interessato una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale e include tali informazioni e dati a esse</p>	<p>3. Qualora un cittadino di uno Stato membro chieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale di un altro Stato membro, detta autorità centrale rivolge all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dai casellari giudiziali e include tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato.</p> <p>3-bis. Qualora un cittadino di un paese terzo chieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale di uno Stato membro, detta autorità centrale rivolge alle autorità centrali degli Stati membri che possiedono informazioni sui precedenti penali dell'interessato una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale e include tali informazioni e dati a esse</p>	<p>4. Se l'interessato richiedente non è cittadino italiano, l'Ufficio centrale chiede i dati e le informazioni necessarie all'autorità centrale dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino.</p>	<p><i>In riferimento alle richieste di informazioni formulate da cittadini di Paesi terzi, si è provveduto anche a modificare le disposizioni del T.U. Casellario di seguito indicate.</i></p> <p><u>All'art. 19, comma 5-bis, in relazione ai compiti dell'Ufficio centrale, è stata inserita la lettera f-bis), così formulata:</u></p> <p><i>f-bis) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale formulate da un cittadino di Paese terzo, da una persona di cui non è nota la cittadinanza e da un apolide alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.</i></p> <p><u>All'art. 25-ter, in relazione al certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato, è stata inserita il comma 2-bis), così formulato:</u></p>	<p>4. Nei casi di cui al comma 3, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza. Se l'interessato è cittadino di uno Stato terzo, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta alle autorità centrali degli Stati membri che detengono le informazioni.</p> <p>5. L'Ufficio centrale include le informazioni e i dati acquisiti ai sensi del comma 4 nel certificato da fornire all'interessato.</p>



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	attinenti nell'estratto da fornire all'interessato.		2-bis. Il cittadino di Paese terzo, la persona di cui non è nota la cittadinanza e l'apode che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisiscono da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nei loro confronti nei limiti previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.	
4. Qualsiasi richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario a un'autorità centrale di uno Stato membro è inviata mediante il modulo che figura in allegato.				Art. 6, co. 1: L'Ufficio centrale redige la richiesta di informazioni diretta alle autorità degli altri Stati membri in conformità al modulo di cui all'allegato A al presente decreto.
Articolo 7	Articolo 7 Decisione quadro (modifiche ex art. 1, n. 5)	Art. 7	NOTE	Art. 7
Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne	Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne	(Informazioni sulle condanne)	L'articolo 1, punto 5), della direttiva modifica l'articolo 7 della decisione quadro, concernente le risposte alle richieste di informazioni sulle condanne. In particolare, viene sostituito il paragrafo 4 e aggiunto un nuovo paragrafo 4-bis, in questo caso al fine di creare un regime differenziato a seconda che la richiesta di informazioni sulle	(Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne) 1. Quando, ai sensi dell'articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino italiano, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative:
1. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario viene rivolta ai sensi dell'articolo 6 all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza ai fini di un procedimento penale, tale autorità centrale trasmette all'autorità centrale dello Stato	<i>Identico</i>	1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, secondo le seguenti modalità: a) quando la richiesta, proposta per un procedimento penale o anche per fini diversi, si riferisce		



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>membro richiedente le informazioni relative:</p> <p>a) alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e iscritte nel casellario giudiziario;</p> <p>b) alle condanne pronunciate da altri Stati membri che le siano state trasmesse dopo il 27 aprile 2012, in applicazione dell'articolo 4, quali conservate ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2;</p> <p>c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri che le siano state trasmesse entro il 27 aprile 2012 e siano iscritte nel casellario giudiziario;</p> <p>d) alle condanne pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e iscritte nel casellario giudiziario.</p>	<p>a un cittadino italiano, trasmette le informazioni relative:</p> <p>1) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziario;</p> <p>2) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione e che abbia conservato ai sensi dell'articolo 5;</p> <p>3) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziario;</p> <p>4) alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziario; [... v. dopo lett. b)]</p>	<p><i>condanne avanzata da uno Stato membro riguardo un cittadino UE oppure un cittadino di un Paese terzo.</i></p> <p><i>Le nuove disposizioni sono state attuate, rispettivamente, nei commi 5 e 6 dell'articolo 7.</i></p> <p><i>Tale disposizione, peraltro, per le medesime ragioni già esposte a proposito dell'articolo 6, è stata riformulata integralmente.</i></p>	<p>a) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziario;</p> <p>b) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione in applicazione dell'articolo 4 e che abbia conservato ai sensi dell'articolo 5;</p> <p>c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che siano state iscritte nel casellario giudiziario;</p> <p>d) alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziario.</p>
--	--	--	---



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>2. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario viene rivolta ai sensi dell'articolo 6 all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza a fini diversi da un procedimento penale, tale autorità centrale risponde in conformità del diritto nazionale indicando le condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e quelle pronunciate in paesi terzi che le siano state notificate e siano iscritte nel suo casellario giudiziario.</p> <p>Per quanto riguarda le informazioni sulle condanne pronunciate in un altro Stato membro trasmesse allo Stato membro di cittadinanza, l'autorità centrale di quest'ultimo Stato membro trasmette in conformità del diritto nazionale allo Stato membro richiedente le informazioni conservate a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché le informazioni trasmesse a tale autorità centrale entro il 27 aprile 2012 e iscritte nel suo casellario giudiziario.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p>V. il comma 1 sopra riportato, che si riferisce anche all'ipotesi in cui le informazioni siano richieste «a fini diversi da un procedimento penale».</p> <p>In riferimento alla previsione dell'ultimo comma del par. 2, la disposizione vigente prevede al comma 1, lettera b):</p> <p>1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, secondo le seguenti modalità:</p> <p><i>b) quando, in relazione alle condanne di cui al numero 2) della lettera a), lo Stato membro che ha fornito le informazioni ha fatto divieto di ulteriori trasmissioni per fini diversi da un procedimento penale, indica all'autorità richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni;</i></p>	<p>2. Quando la richiesta di cui al comma 1 è presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne ivi indicate alla lettera a), alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché le informazioni relative alle condanne indicate alle lettere c) e d) del medesimo comma 1. Sono altresì comunicate le informazioni relative alle condanne di cui al comma 1, lettera b), salvo che lo Stato membro di condanna che le ha trasmesse abbia comunicato che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'Ufficio centrale indica all'autorità richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni.</p>
---	------------------------	--	--



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>Nel trasmettere le informazioni a norma dell'articolo 4, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna può comunicare all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza che le informazioni relative alle condanne pronunciate nel primo Stato membro e trasmesse all'autorità centrale del secondo Stato membro non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza comunica allo Stato membro richiedente, con riguardo a dette condanne, quale altro Stato membro aveva trasmesso tali informazioni, in modo da consentire allo Stato membro richiedente di rivolgere una richiesta direttamente allo Stato membro di condanna per ottenere informazioni sulle condanne in questione.</p>			<p><i>In riferimento alla previsione dell'ultimo comma del par. 2, si rinvia altresì a quanto osservato in relazione all'articolo 4, co. 2-bis.</i></p>
--	--	--	---



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>3. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario è rivolta all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza da un paese terzo, detto Stato membro può rispondere riguardo alle condanne trasmesse da un altro Stato membro solo nei limiti applicabili alla trasmissione di informazioni ad altri Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p>In riferimento alla previsione al par. 3, la disposizione vigente prevede al comma 1, lettera c), e al comma 2:</p> <p>1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, secondo le seguenti modalità:</p> <p><i>c) quando la richiesta è proposta dalle autorità di un Paese terzo in relazione a un cittadino italiano, risponde in riferimento alle condanne di cui ha avuto informazione dalle autorità di altro Stato membro soltanto nei limiti applicabili allo scambio di informazioni con gli Stati membri;</i></p> <p>2. <i>Con la risposta alle richieste delle autorità di un Paese terzo, proposte ai fini di un procedimento penale, l'Ufficio centrale specifica che i dati personali trasmessi possono essere utilizzati soltanto ai fini del procedimento penale. Se si tratta di fini diversi da un procedimento penale specifica che i dati personali trasmessi</i></p>	<p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando la richiesta di informazioni riguardante un cittadino italiano è presentata dalle autorità di un Paese terzo. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica alle autorità richiedenti che esse possono essere utilizzate soltanto ai fini del procedimento penale per il quale sono state richieste. Se la richiesta è stata presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale comunica che le informazioni possono essere utilizzate solo per il fine per il quale sono stati richieste.</p>
--	------------------------	--	---



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>4. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario è rivolta ai sensi dell'articolo 6 all'autorità centrale di uno Stato membro che non sia quello di cittadinanza, lo Stato membro richiesto trasmette le informazioni sulle condanne pronunciate nello Stato membro richiesto e sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e di apolidi contenute nel suo casellario giudiziario nella misura prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.</p>	<p>4. Qualora una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di uno Stato membro sia rivolta ai sensi dell'articolo 6 all'autorità centrale di uno Stato membro che non sia quello di cittadinanza, lo Stato membro richiesto trasmette tali informazioni nella misura prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.</p>	<p><i>possono essere utilizzati solo per il fine per il quale sono stati richiesti.</i></p> <p>In riferimento alla previsione al par. 4, la disposizione vigente prevede al comma 1, lettera d):</p> <p>1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, secondo le seguenti modalità:</p> <p><i>d) quando la richiesta riguarda cittadini di altro Stato membro, di Paesi terzi o apolidi, risponde trasmettendo le informazioni relative alle condanne pronunciate in Italia e alle condanne pronunciate all'estero nella misura in cui l'autorità giudiziaria italiana può ottenere le stesse informazioni in casi analoghi.</i></p>	<p>4. Quando, ai sensi dell'articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni riguardante un cittadino di altro Stato membro, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni richieste alle condizioni previste dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215.</p>
---	--	---	--



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	<p>4-bis. Qualora una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di paese terzo sia presentata ai sensi dell'articolo 6 ai fini di un procedimento penale, lo Stato membro richiesto trasmette le informazioni sulle condanne pronunciate nello Stato membro richiesto e iscritte nei casellari giudiziali e sulle condanne pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e iscritte nei casellari giudiziali.</p> <p>Se tali informazioni sono richieste a fini diversi da un procedimento penale, si applica di conseguenza il paragrafo 2 del presente articolo.</p>		<p><i>In riferimento alle richieste di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di paese terzo, si è provveduto altresì a integrare l'art. 28-bis del T.U. Casellario, relativo al Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione, inserendo il comma 3-bis, così formulato:</i></p> <p><i>3-bis. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino di Paese terzo, di una persona di cui non è nota la cittadinanza e di un apolide cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.</i></p>	<p>5. Quando, ai sensi dell'articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino di Paese terzo, un apolide o una persona di cui non è nota la cittadinanza, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne indicate al comma 1, lettere a) e d). Se la richiesta è presentata per fini diversi da un procedimento penale, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 2, trasmette altresì le condanne pronunciate in altri Stati membri.</p>
--	---	--	---	---



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>5. La risposta è fornita mediante il modulo che figura in allegato. Questo è corredato di un elenco delle condanne, stilato conformemente al diritto nazionale.</p>		<p>3. Il modulo di cui all'allegato B al presente decreto è corredato di un elenco delle condanne, redatto conformemente al diritto nazionale.</p>		<p>6. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, corredandolo di un elenco delle condanne redatto conformemente alle disposizioni in materia di certificati del casellario giudiziale.</p>
--	--	--	--	--



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

			<p>Nell'ambito della riformulazione dell'articolo 7 è stata data attuazione alla previsione di cui al punto 6) dell'articolo 1 della direttiva, con cui si è previsto un termine di venti giorni lavorativi per l'evasione delle richieste di informazioni sulle condanne presentate dagli interessati (ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 3-bis della decisione quadro). In conseguenza di ciò, è stata prevista l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 75, così eliminandosi anche la parziale sovrapposizione contenutistica tra il comma 1 di tale norma e l'incipit dell'articolo 7.</p>	<p>7. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dalle autorità centrali degli altri Stati membri immediatamente e, comunque, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Quando occorre acquisire informazioni complementari per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, l'Ufficio centrale consulta immediatamente l'autorità richiedente. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di in cui pervengono le informazioni complementari.</p> <p>8. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dall'interessato entro un termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.</p>
<p>Articolo 8</p>	<p>Articolo 8 Decisione quadro (mod. par. 2 ex art. 1, n. 6)</p>	<p>Art. 8</p>	<p>NOTE</p>	
<p>Termini di risposta</p>	<p>Termini di risposta</p>	<p><i>(Termini di risposta)</i></p>		
<p>1. La risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è</p>	<p>1. La risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è</p>	<p>1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste delle autorità</p>	<p>Come già rilevato, nella riformulazione dell'articolo 7 è</p>	<p><u>V. articolo 7, co. 7 - 8</u></p>



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>trasmessa dall'autorità centrale dello Stato membro richiesto all'autorità centrale dello Stato membro richiedente, mediante il modulo che figura in allegato, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, alle condizioni previste dal diritto, dalla regolamentazione o dalla prassi nazionali.</p> <p>Qualora necessari di ulteriori informazioni per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, lo Stato membro richiesto consulta immediatamente lo Stato membro richiedente in modo da fornire una risposta entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste.</p> <p>2. La risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è trasmessa entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.</p>	<p>trasmessa dall'autorità centrale dello Stato membro richiesto all'autorità centrale dello Stato membro richiedente, mediante il modulo che figura in allegato, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, alle condizioni previste dal diritto, dalla regolamentazione o dalla prassi nazionali.</p> <p>Qualora necessari di ulteriori informazioni per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, lo Stato membro richiesto consulta immediatamente lo Stato membro richiedente in modo da fornire una risposta entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste.</p> <p>2. La risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 3 bis, è trasmessa entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.</p>	<p>centrali degli altri Stati membri, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce; risponde alle richieste proposte dall'interessato entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.</p>	<p><i>stata data attuazione alla previsione di cui al punto 6) dell'articolo 1 della direttiva, con cui si è previsto un termine di venti giorni lavorativi per l'evasione delle richieste di informazioni sulle condanne presentate dagli interessati (ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 3-bis della decisione quadro). In conseguenza di ciò, è stata prevista l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 75, così eliminandosi anche la parziale sovrapposizione contenutistica tra il comma 1 di tale norma e l'incipit dell'articolo 7.</i></p>	<p>7. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dalle autorità centrali degli altri Stati membri immediatamente e, comunque, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Quando occorre acquisire informazioni complementari per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, l'Ufficio centrale consulta immediatamente l'autorità richiedente. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di in cui pervengono le informazioni complementari.</p> <p>8. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dall'interessato entro un termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.</p>
--	---	--	--	--



Articolo 9	Articolo 9 Decisione quadro (modifiche ex art. 1, n. 7)	Art. 9	
<p>Condizioni di utilizzo dei dati personali</p> <p>1. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, ai fini di un procedimento penale possono essere usati dallo Stato membro richiedente solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti, come specificato nel modulo che figura in allegato.</p> <p>2. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, per fini diversi da un procedimento penale possono essere usati dallo Stato membro richiedente, conformemente al suo diritto nazionale, solo per il fine per il quale sono stati richiesti e nei limiti specificati dallo Stato membro richiedente nel modulo che figura in allegato.</p>	<p>Condizioni di utilizzo dei dati personali</p> <p>1. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 4 e 4-bis, ai fini di un procedimento penale possono essere usati dallo Stato membro richiedente solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti, come specificato nel modulo che figura in allegato.</p> <p>2. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2, 4 e 4-bis, per fini diversi da un procedimento penale possono essere usati dallo Stato membro richiedente, conformemente al suo diritto nazionale, solo per il fine per il quale sono stati richiesti e nei limiti specificati dallo Stato membro richiedente nel modulo che figura in allegato.</p>	<p>(<i>Condizioni di utilizzo dei dati personali</i>)</p> <p>1. Salva la disciplina sul trattamento dei dati personali relativi a decisioni pronunciate in Italia, i dati personali ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri, ai fini di un procedimento penale o per fini diversi da un procedimento penale, possono essere utilizzati solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti o per i fini e nei limiti della richiesta, come specificato nel modulo di cui all'allegato B al presente decreto.</p>	<p>Non risulta necessaria alcuna modifica.</p> <p><i>In riferimento alle condanne pronunciate a carico di un cittadino di paese terzo, si è peraltro provveduto a integrare l'art. 28-bis del T.U. Casellario, relativo al Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione, inserendo il comma 2-bis, così formulato:</i></p> <p><i>2-bis. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di Paese terzo, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza e ad un apolide sono riportate le informazioni sulle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.</i></p>



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, possono essere usati dallo Stato membro richiedente per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza.</p>	<p>3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2, 4 e 4-bis, possono essere usati dallo Stato membro richiedente per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza.</p>	<p>2. I dati personali di cui al comma 1 sono in ogni caso utilizzabili per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza.</p>	
<p>4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati personali ricevuti da un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 4, se trasmessi a un paese terzo a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo applicabili in uno Stato membro richiedente ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri specificano che i dati personali, se trasmessi a un paese terzo ai fini di un procedimento penale, possono essere successivamente usati da tale paese terzo soltanto ai fini di un procedimento penale.</p>	<p>4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati personali ricevuti da un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 4, se trasmessi a un paese terzo a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo applicabili in uno Stato membro richiedente ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri specificano che i dati personali, se trasmessi a un paese terzo ai fini di un procedimento penale, possono essere successivamente usati da tale paese terzo soltanto ai fini di un procedimento penale.</p>	<p>A tale previsione, come visto dalla attuazione l'articolo 7, comma 1, lett. c), e comma 2.</p>	<p>V. supra articolo 7, comma 3.</p>
<p>5. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi</p>	<p>5. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi</p>		



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

della presente decisione quadro e provenienti dallo Stato membro medesimo.	della presente decisione quadro e provenienti dallo Stato membro medesimo.			
Articolo 10	Articolo 10	Art. 10		
Lingue	Lingue	(Lingua degli atti nello scambio di informazioni)		
Nel presentare una richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lo Stato membro richiedente trasmette allo Stato membro richiesto il modulo che figura in allegato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di quest'ultimo. Lo Stato membro richiesto risponde in una delle proprie lingue ufficiali oppure in un'altra lingua accettata da entrambi gli Stati membri. All'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, ogni Stato membro può indicare, in una dichiarazione al segretario generale del Consiglio, quali sono le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea che accetta. Il segretario generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri.	Nel presentare una richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lo Stato membro richiedente trasmette allo Stato membro richiesto il modulo che figura in allegato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di quest'ultimo. Lo Stato membro richiesto risponde in una delle proprie lingue ufficiali oppure in un'altra lingua accettata da entrambi gli Stati membri. All'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, ogni Stato membro può indicare, in una dichiarazione al segretario generale del Consiglio, quali sono le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea che accetta. Il segretario generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri.	1. La richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto. 2. La risposta alla richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua italiana ovvero nella lingua concordata con lo Stato richiedente.	<i>Non risulta necessaria alcuna modifica</i>	



<p>Articolo 11</p> <p>Formato e altre modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne</p> <p>1. All'atto della trasmissione delle informazioni in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna trasmette le seguenti informazioni:</p> <p>a) informazioni che devono sempre essere trasmesse, a meno che, in singoli casi, dette informazioni siano ignote all'autorità centrale (informazioni obbligatorie):</p> <p>i) informazioni relative alla persona condannata (nome completo, data di nascita, luogo di nascita composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti);</p> <p>ii) informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);</p>	<p>Articolo 11 Decisione quadro (modifiche ex art. 1, n. 8)</p> <p>Formato e altre modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne</p> <p>1. All'atto della trasmissione delle informazioni in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna trasmette le seguenti informazioni:</p> <p>a) informazioni che devono sempre essere trasmesse, a meno che, in singoli casi, dette informazioni siano ignote all'autorità centrale (informazioni obbligatorie):</p> <p>i) informazioni relative alla persona condannata (nome completo, data di nascita, luogo di nascita composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti);</p> <p>ii) informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);</p>	<p>V. articolo 4, comma 2.</p>	<p><i>Salvo quanto sarà in seguito rilevato circa l'inserimento della «immagine del volto» fra le cd. informazioni supplementari, si richiamano le norme del Capo III del d.lgs. 74, già riportate nella tabella di concordanza in precedenza trasmessa.</i></p>	
---	--	--------------------------------	--	--



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>iii) informazioni relative al reato che ha determinato la condanna (data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili); e</p> <p>iv) informazioni relative al contenuto della condanna (in particolare la pena, eventuali sanzioni supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena);</p>	<p>iii) informazioni relative al reato che ha determinato la condanna (data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili); e</p> <p>iv) informazioni relative al contenuto della condanna (in particolare la pena, eventuali sanzioni supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena);</p>		
<p>b) informazioni che devono essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziario (informazioni facoltative):</p> <p>i) nome dei genitori della persona condannata;</p> <p>ii) numero di riferimento della condanna;</p> <p>iii) luogo del reato; e</p> <p>iv) interdizioni derivanti dalla condanna;</p>	<p>b) informazioni che devono essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziario (informazioni facoltative):</p> <p>i) nome dei genitori della persona condannata;</p> <p>ii) numero di riferimento della condanna;</p> <p>iii) luogo del reato; e</p> <p>iv) interdizioni derivanti dalla condanna;</p>		
<p>c) informazioni che devono essere trasmesse, se sono a disposizione dell'autorità centrale (informazioni supplementari):</p>	<p>c) informazioni che devono essere trasmesse, se sono a disposizione dell'autorità centrale (informazioni supplementari):</p>		



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>i) numero d'identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;</p> <p>ii) impronte digitali prese a questa persona; e</p> <p>iii) eventuali pseudonimi.</p> <p>Inoltre, l'autorità centrale può trasmettere altre eventuali informazioni iscritte nel casellario giudiziario relative a condanne.</p>	<p>i) numero d'identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;</p> <p>ii) impronte digitali prese a questa persona; e</p> <p>iii) eventuali pseudonimi;</p> <p>iv) <i>immagine del volto</i>.</p> <p>Inoltre, l'autorità centrale può trasmettere altre eventuali informazioni iscritte nel casellario giudiziario relative a condanne.</p>	<p><i>L'articolo 3, co. 1, lett. c), ha aggiunto il n. 2-bis) all'articolo 5-ter, comma 1, lettera c), del T.U. Casellario («2-bis) immagine del volto della persona condannata;»).</i></p>	
<p>2. L'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza conserva tutte le informazioni dei tipi elencati nel paragrafo 1, lettere a) e b), ricevute in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, a scopo di ritrasmissione ai sensi dell'articolo 7. Allo stesso scopo può conservare le informazioni dei tipi elencati nel paragrafo 1, primo comma, lettera c), e secondo comma.</p>	<p><i>Identico</i></p>		
<p>3. <i>Fino allo scadere del termine di cui al paragrafo 7, le autorità centrali degli Stati membri che non abbiano provveduto alla notifica di cui al paragrafo 6 si</i></p>	<p>3. Le autorità centrali degli Stati membri si trasmettono le seguenti informazioni per via elettronica attraverso ECRIS e in formato standardizzato</p>	<p><i>L'articolo 3, co. 1, lett. g), ha aggiunto il comma 1-ter) all'articolo 42 del T.U. Casellario, riportato nella colonna a destra, con cui</i></p>	<p>1-ter. Quando, in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziari europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla</p>



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>trasmettono tutte le informazioni in conformità dell'articolo 4, le richieste in conformità dell'articolo 6, le risposte in conformità dell'articolo 7 e altre informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire all'autorità centrale dello Stato membro ricevente di accertarne l'autenticità. Una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo, le autorità centrali degli Stati membri si trasmettono dette informazioni per via elettronica, in formato standardizzato.</p>	<p>conformemente alle norme che devono essere stabilite negli atti di esecuzione:</p> <p>a) le informazioni di cui all'articolo 4;</p> <p>b) le richieste di cui all'articolo 6;</p> <p>c) le risposte di cui all'articolo 7; e</p> <p>d) altre informazioni pertinenti</p>	<p><i>l'adattamento alle nuove previsioni e agli atti di esecuzione è stato rimesso a un decreto del Ministero della giustizia.</i></p>	<p>Commissione europea per la disciplina di tali scambi, occorre aggiornare le regole procedurali di carattere tecnico-operativo, il Ministero della giustizia provvede con uno o più decreti emanati ai sensi del comma 1-bis all'adeguamento delle regole procedurali ivi indicate.</p>
<p>4. Il formato di cui al paragrafo 3 e le altre modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne fra le autorità centrali degli Stati membri sono stabiliti dal Consiglio in conformità delle pertinenti procedure del trattato sull'Unione europea entro il 27 aprile 2012.</p> <p>Tali altre modalità includono:</p> <p>a) la definizione di qualsiasi modalità atta ad</p>	<p><u>Soppresso</u></p>		



<p><i>agevolare la comprensione delle informazioni trasmesse e la loro traduzione automatica;</i> <i>b) la definizione delle modalità di scambio delle informazioni per via elettronica, in particolare con riferimento alle specifiche tecniche da usare e, se necessario, alle procedure di scambio applicabili;</i> <i>c) gli eventuali adeguamenti del modulo che figura in allegato.</i></p>				
<p><i>5. Ove non fosse disponibile la via di trasmissione di cui ai paragrafi 3 e 4, per l'intera durata dell'indisponibilità resta d'applicazione il paragrafo 3, primo comma.</i></p>	<p><i>4. Ove non fosse disponibile la via di trasmissione di cui al paragrafo 3, le autorità centrali degli Stati membri si trasmettono tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire all'autorità centrale dello Stato membro ricevente di accertare l'autenticità dell'informazione, tenendo conto della sicurezza della trasmissione.</i> <i>Se la via di trasmissione di cui al paragrafo 3 non è</i></p>			



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>6. Ciascuno Stato membro procede agli adeguamenti tecnici necessari all'impiego del formato standardizzato e alla sua trasmissione per via elettronica agli altri Stati membri. Esso notifica al Consiglio da quale data sia in grado di effettuare tali trasmissioni.</p> <p>7. Gli Stati membri provvedono agli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 6 entro tre anni a decorrere dall'adozione del formato e delle modalità di scambio per via elettronica delle informazioni sulle condanne.</p>	<p>disponibile per un periodo significativo, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.</p> <p>5. Ciascuno Stato membro procede agli adeguamenti tecnici necessari per poter il suo uso del formato standardizzato per trasmettere per via elettronica attraverso ECRIS tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 agli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione da quale data sarà in grado di effettuare tali trasmissioni.</p>			
	<p>Articolo 11 bis <i>Decisione quadro</i></p> <p>Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)</p>		<p><u>NOTE</u></p> <p>Nel decreto legislativo n. 74 viene introdotto l'articolo 1-bis, che riproduce - con lievi adattamenti - l'articolo 3 del decreto legislativo n. 75 (contestualmente abrogato:</p>	<p>Art. 1-bis</p> <p>(Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari)</p>



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>1. Ai fini dello scambio elettronico di informazioni estratte dal casellario giudiziale in conformità della presente decisione quadro, è istituito un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziali di ciascuno Stato membro, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS). È composto dai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) implementazione di riferimento ECRIS; b) infrastruttura di comunicazione comune tra le autorità centrali che forma una rete cifrata. <p>Per assicurare la riservatezza e l'integrità delle informazioni sui precedenti penali trasmesse ad altri Stati membri, si deve ricorrere a idonee misure tecniche e organizzative, tenendo conto dello stato dell'arte, del costo relativo all'attuazione e dei rischi associati al trattamento delle informazioni.</p> <p>2. Tutti i dati estratti dai casellari giudiziali sono conservati unicamente nelle</p>		<p>v. art. 4 dello schema di decreto), dedicato all'istituzione del sistema informatico nazionale che coopera con ECRIS, affidandone la gestione all'Ufficio centrale del Casellario (v. articolo 2, lettera b). Tale sostanziale "trasferimento" della previsione riproduce specularmente quello attuato dall'articolo 1, punto 9, della direttiva, che ha interpolato nel testo della decisione quadro l'articolo 3 della decisione 2009/316, oramai - come detto - "sostituita".</p> <p>Non si individuano ulteriori modifiche da apportarsi con norma primaria.</p>	<p>1. E' istituito un sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, conformemente all'articolo 11-bis della decisione quadro 2009/315/GAI del 6 aprile 2009.</p> <p>2. L'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, cura la gestione del sistema informatizzato di cui al comma 1.</p>
---	--	---	--



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	<p>banche dati gestite dagli Stati membri</p> <p>3. Le autorità centrali degli Stati membri non hanno un accesso diretto alle banche dati di casellari giudiziari degli altri Stati membri.</p> <p>4. Lo Stato membro interessato è responsabile della gestione dell'implementazione di riferimento ECRIS e delle banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziari. L'agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio sostiene gli Stati membri nell'ambito dei suoi compiti stabiliti dal regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>5. La Commissione è responsabile del funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione comune. Questa soddisfa i requisiti di sicurezza</p>			
--	--	--	--	--



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	le condizioni di cui a detti paragrafi.			
	<i>Articolo 11 ter</i> <i>Decisione quadro</i> <i>Atti di esecuzione</i>		NOTE	
	1. La Commissione stabilisce con atti di esecuzione:		<i>Si rinvia a quanto osservato all'articolo 11, par. 3, della decisione quadro.</i>	
	a) il formato standardizzato di cui all'articolo 11, paragrafo 3, anche per quanto riguarda le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e le informazioni relative al contenuto della condanna;			
	b) le norme concernenti l'attuazione tecnica di ECRIS e lo scambio di dati sulle impronte digitali;			
	c) le altre modalità tecniche per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne fra le autorità centrali degli Stati membri, comprese: i) le modalità per agevolare la comprensione delle informazioni trasmesse e la loro traduzione automatica;			



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	<p>ii) le modalità di scambio delle informazioni per via elettronica, in particolare con riferimento alle specifiche tecniche da usare e, se necessario, alle procedure di scambio applicabili.</p>			
	<p>2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 12 <i>bis</i>, paragrafo 2.</p>			
<p>Articolo 12 Rapporti con altri strumenti giuridici</p> <p>1. Nei rapporti tra gli Stati membri la presente decisione quadro completa le disposizioni dell'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, dei suoi protocolli aggiuntivi del 17 marzo 1978 e dell'8 novembre 2001, della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri dell'Unione europea e</p>	<p><i>Identico</i></p>		<p><i>La norma non è da implementarsi in ambito nazionale.</i></p>	



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>relativo protocollo del 16 ottobre 2001.</p> <p>2. Ai fini della presente decisione quadro gli Stati membri rinunciano a far valere, nei reciproci rapporti, le loro eventuali riserve sull'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.</p> <p>3. Fatta salva la loro applicazione nei rapporti fra Stati membri e Stati terzi, la presente decisione quadro sostituisce nei rapporti tra gli Stati membri che hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, e al più tardi a decorrere dal 27 aprile 2012, le disposizioni dell'articolo 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, quali completate dall'articolo 4 del citato protocollo aggiuntivo alla Convenzione stessa, del 17 marzo 1978.</p> <p>4. La decisione 2005/876/GAI è abrogata.</p> <p>5. La presente decisione quadro lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni</p>		
---	--	--



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali fra Stati membri.	<p><i>Articolo 12 bis (Decisione quadro) Procedura di comitato</i></p> <p>1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.</p>	<p><i>La norma non è da implementarsi in ambito nazionale.</i></p>	
<p>Articolo 13 Attuazione</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 27 aprile 2012.</p> <p>2. Gli Stati membri trasmettono al segretario generale del Consiglio e alla Commissione il</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>La norma non è da implementarsi in ambito nazionale.</i></p>	



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. 3. In base a tali informazioni, entro il 27 aprile 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro, corredata se del caso da proposte legislative.</p>				
	<p>Articolo 13 bis <i>Decisione quadro</i></p>			
	<p>Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame</p>		<p><i>La norma non è da implementarsi in ambito nazionale.</i></p>	
	<p>1. Entro l'29 giugno 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro. La relazione valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, compresa la sua attuazione tecnica. 2. La relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte legislative.</p>			



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<p>Articolo 14 Entrata in vigore La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo</p>	<p>3. La Commissione pubblica una relazione periodica sugli scambi delle informazioni estratte dai casellari giudiziari tramite ECRIS e sull'uso di ECRIS-TCN, basata in particolare sulle statistiche fornite da eu-LISA e dagli Stati membri in conformità del regolamento (UE) 2019/816. Essa è pubblicata per la prima volta un anno dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1.</p> <p>4. La relazione della Commissione di cui al paragrafo 3 riguarda, in particolare, il livello di scambio delle informazioni fra Stati membri, anche in riferimento a cittadini di paesi terzi, nonché l'obiettivo delle richieste e il relativo numero, comprese le richieste a fini diversi da un procedimento penale, come i controlli sui precedenti e le richieste di informazioni delle persone interessate in merito ai propri casellari giudiziari</p>			
			<p><i>La disposizione non è da implementarsi in ambito nazionale.</i></p>	



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	<p><i>Articolo 2 Direttiva</i> Sostituzione della decisione 2009/316/GAI La decisione 2009/316/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine di recepimento di tale decisione.</p>			
	<p><i>Articolo 3 Direttiva</i> Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 giugno 2022. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse</p>		<p>Si rinvia a quanto osservato in relazione ai nuovi articoli 11(3) e 11-bis della decisione quadro, così come modificata dalla direttiva.</p>	
			<p>Le nuove disposizioni interne entreranno in vigore il 28 giugno 2022.</p>	



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	<p>recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla decisione sostituita dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono agli adeguamenti tecnici di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della decisione quadro 2009/315/GAI, come modificata dalla presente direttiva, entro il 28 giugno 2022.</p>			
	<p>Articolo 4 Entrata in vigore e applicazione La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p>		<p><i>La disposizione non è da implementarsi in ambito nazionale.</i></p>	



Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	L'articolo 2 si applica a decorrere dal 28 giugno 2022.			
	<p><i>Articolo 5</i></p> <p>Destinatari</p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.</p>		<p><i>La disposizione non è da implementarsi in ambito nazionale.</i></p>	



RELAZIONE TECNICA

Con l'intervento normativo in esame si intendono emanare norme attuative per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, volta a realizzare il pieno sfruttamento da parte degli Stati membri del potenziale di ECRIS (*European Criminal Records Information System*) che costituisce un strumento fondamentale nella creazione di un quadro armonico e unitario delle strategie di repressione dei reati, e di contrasto alla criminalità e al terrorismo mediante un efficace scambio di informazioni sulle condanne e le interdizioni pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS - TCN), integrando il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari e sostituendo la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

In premessa, giova evidenziare che il presente provvedimento ha carattere precettivo e ordinamentale ed è teso all'efficientamento del sistema d'informazione fondamentale per la prevenzione e repressione del crimine già in uso nell'ambito dei paesi europei. Si rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto le attività connesse, anche con riferimento all'adeguamento del sistema ECRIS, potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nello specifico, il decreto legislativo in esame si compone di *sei articoli*, qui di seguito riportati, illustrando le principali innovazioni introdotte e gli eventuali riflessi di natura finanziaria.

Art. 1 **(Oggetto)**

La disposizione individua l'oggetto dell'intervento nella attuazione della più volte menzionata direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019.

La disposizione in esame, stante la natura ordinamentale, non ha effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 2 **(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74)**

L'articolo in esame interviene sul decreto legislativo n. 74 del 2016, apportando le modifiche necessarie in materia di organizzazione e contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale.

In particolare, si segnala l'inserimento dell'articolo 1-bis (Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari), con il quale si stabilisce l'istituzione di un sistema informatizzato che coopera con ECRIS, affidandone la gestione all'Ufficio centrale del Casellario (*lettera b*), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, già operante nell'ambito delle articolazioni del Ministero della giustizia e chiamato a gestire il sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 75/2016.



Altro intervento di armonizzazione con i principi della direttiva è quello realizzato con l'inserimento della previsione che equipara, ai fini dell'applicazione della disciplina in oggetto, gli apolidi e le persone la cui cittadinanza è ignota ai cittadini di Paesi terzi (*lettera c*).

Si segnala l'opportuno inserimento tra le definizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto legislativo 74 del 2016, della previsione di quelle relative alle «impronte digitali», intese come «impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito» e di quella relativa alla «immagine del volto», quale «immagini digitalizzate del volto di una persona;»;

Rilevanti, specie in relazione alla disciplina unionale in materia di protezione dei dati personali, le previsioni che sottolineano il divieto di ritrasmissione delle informazioni acquisite per fini diversi da un procedimento penale (*lettera d*) e quella che ridefinisce i contenuti della richiesta di informazioni sulle condanne mediante la riformulazione dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 74 del 2016 (*lettera e*).

L'intervento sull'articolo 7 del menzionato decreto ridefinisce le disposizioni in tema di risposte alle richieste di informazioni sulle condanne, stabilendo un regime differenziato a seconda che la richiesta di informazioni avanzata da uno Stato membro riguardi un cittadino UE oppure un cittadino di un Paese terzo e fissando il termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta per l'evasione da parte dell'Ufficio centrale delle richieste di informazioni presentate dall'interessato (*lettera f*).

Si tratta di adempimenti, di natura istituzionale, che potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riferimento a possibili aggiornamenti di natura tecnica dei sistemi informativi già in uso presso il Casellario, agli stessi si potrà far fronte mediante l'utilizzo delle risorse previste in bilancio a legislazione vigente rispettivamente sul capitolo 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", iscritto nello stato di previsione di spesa di questa amministrazione alla Missione 6 – U.d.V. 1.2 – Giustizia civile e penale – C.d.R. Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Azione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", che reca uno stanziamento di euro 45.993.808 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nonché sul capitolo 7203 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale - Rete unitaria della pubblica amministrazione-, nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi" che reca uno stanziamento di euro 247.821.801 per l'anno 2022, di euro 209.110.654 per l'anno 2023 e di euro 151.350.408 per l'anno 2024 .

Art. 3

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

Con il presente articolo si interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 T.U., apportandovi le necessarie integrazioni e raccordi tanto lessicali quanto normativi.



In particolare, si segnalano le modifiche per le quali si deve riportare accanto ai dati contenuti nelle iscrizioni del casellario giudiziale e del casellario giudiziale europeo anche quello relativo alla cittadinanza e la necessità di inserire il riferimento specifico sia per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, che per persona di cui non è nota la cittadinanza e per l'apolide (**comma 1, lettera a**).

Si segnala anche qui l'opportuno inserimento del riferimento alle «impronte digitali», intese come «impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito» e alla «immagine del volto», quale «immagini digitalizzate del volto di una persona;»;

Analoghi interventi tesi alla specificazione del riferimento a “persone di cui non è nota la cittadinanza” sono all'articolo 19 del citato DPR 313/2002 (**lettera d**).

Si evidenzia, inoltre, la disposizione che stabilisce che nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di Paese terzo, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza e ad un apolide, sono riportate le informazioni sulle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 (**lettera e**).

Si segnala la previsione che disciplina l'opportunità di procedere ai necessari aggiornamenti in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziali europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi. In tali casi le regole procedurali di carattere tecnico-operativo verranno adeguate dal Ministero della giustizia con uno o più decreti, emanati sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali (**lettera g**). Da ultimo, si rappresenta che, con la **lettera h**) si realizza l'opportuno inserimento nell'articolo 43, al comma 1, del riferimento ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza o ad un apolide.

Il presente articolo contiene disposizioni di carattere ordinamentale e precettivo e in alcuni casi, realizza interventi di natura lessicale e di raccordo normativo. Si richiama, pertanto, quanto rappresentato per l'articolo 2, con riferimento alla natura degli adempimenti connessi, e all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che alle attività collegate si farà fronte nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente.

Art. 4

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

La disposizione prevede l'abrogazione di norme di fatto assorbite dalle nuove previsioni, in particolare si segnala che viene abrogato l'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2016 (comma 1) e che è, altresì, abrogato il decreto legislativo n. 75 del 2016, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente provvedimento.

Con il comma 3 dell'articolo in esame si stabilisce, infatti, che sino all'emanazione dei decreti del Ministero della giustizia previsti dall'articolo 42, comma 1-ter del sopraindicato DPR 313 del 2002, nella trasmissione delle informazioni sui casellari giudiziali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75.

La disposizione ha carattere ordinamentale ed è volta a realizzare raccordi normativi e pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività connesse sono assicurate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

La norma contiene la clausola d'invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, *dal momento che gli adempimenti previsti dal presente decreto di natura istituzionale, potranno essere espletati da parte delle Amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Art. 6
(Entrata in vigore)

Con il presente articolo si stabilisce che le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 28 giugno 2022, che rappresenta il termine ultimo per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2019/884.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

25/02/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/884 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 APRILE 2019 CHE MODIFICA LA DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUI CITTADINI DI PAESI TERZI E IL SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE SUI CASELLARI GIUDIZIALI (ECRIS), E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE 2009/316/GAI DEL CONSIGLIO.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni per l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 1, della Legge 22 aprile 2021, n. 53 (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*), in riferimento alla tabella di cui all'allegato A, ove l'atto eurounitario in questione viene indicato al numero 19.

In particolare, l'intervento normativo in esame è finalizzato all'adeguamento della normativa nazionale alla sopra citata direttiva (UE) 2019/884, che è volta a realizzare il pieno sfruttamento da parte degli Stati membri del potenziale di ECRIS (*European Criminal Records Information System*) che costituisce uno strumento fondamentale nella creazione di un quadro armonico e unitario delle strategie di repressione dei reati nonché di contrasto alla criminalità e al terrorismo mediante un efficace scambio di informazioni sulle condanne e le interdizioni pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS - TCN), integrando il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari e sostituendo la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

Le decisioni quadro 2009/315/GAI e 2009/316/GAI del Consiglio sono state recepite nel nostro ordinamento, rispettivamente, con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 (*Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario*) e con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75 (*Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI*), atti normativi che perseguono la finalità di consentire lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra le competenti autorità degli Stati membri, in vista della costruzione dello "spazio di libertà, sicurezza e giustizia", quale obiettivo primario dell'Unione europea.

Tuttavia, come evidenziato nel considerando 4 della direttiva, il sistema di scambio sinora realizzato presenta una consistente limitazione con riferimento alle richieste riguardanti i cittadini di Paesi terzi. Tali richieste possono già essere scambiate tramite il citato sistema ECRIS, ma per esse «manca una procedura o un meccanismo comune dell'Unione che consenta di farlo in modo efficace, rapido e preciso».

Più in particolare, come esposto nei considerando 5 e 6 della sopra citata direttiva, poiché «all'interno dell'Unione le informazioni sui cittadini di paesi terzi non sono raccolte come avviene per i cittadini degli Stati membri negli Stati membri di cittadinanza, ma sono solo conservate negli Stati membri in cui le condanne sono state pronunciate», al fine di ottenere informazioni complete sui precedenti penali dei cittadini di Paesi terzi occorre formulare «richieste generalizzate» a tutti gli Stati membri, che comportano «un onere amministrativo sproporzionato a tutti gli Stati membri», coinvolgendo anche quelli che non dispongono delle informazioni richieste. L'evidenziato onere «scoraggia gli Stati membri dal chiedere agli altri Stati membri informazioni sui cittadini di paesi terzi» e, quindi, «ostacola gravemente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e fa sì che l'accesso alle informazioni sui precedenti penali sia limitato a quelle conservate nel proprio casellario nazionale».

Al fine di porre rimedio a tali inconvenienti, è stato adottato il regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, con cui si è istituito un sistema centralizzato a livello dell'Unione, denominato «ECRIS-TCN» (ove TCN sta per *Third Country Nationals*), consultando il quale ciascuno Stato membro avrà la possibilità di individuare preventivamente gli altri Stati membri eventualmente in possesso delle informazioni oggetto di ricerca e, quindi, di indirizzare in forma “mirata” la relativa richiesta di acquisizione.

L'obiettivo primario della direttiva è, dunque, come espressamente sancito nel considerando 11, quello di «introdurre le necessarie modifiche alla decisione quadro 2009/315/GAI per consentire uno scambio efficace di informazioni sulle condanne di cittadini di paesi terzi tramite ECRIS». A tal fine, si prevede innanzitutto l'obbligo, per gli Stati membri, «di adottare le misure necessarie a garantire che le condanne siano corredate di informazioni sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata», ovviamente «nella misura in cui gli Stati membri dispongano di tali informazioni». In secondo luogo, la direttiva «introduce le procedure di risposta alle richieste di informazioni, garantisce l'integrazione dell'estratto del casellario giudiziale richiesto da un cittadino di paese terzo con le informazioni provenienti da altri Stati membri e prevede le modifiche tecniche necessarie per il funzionamento del sistema di scambio di informazioni».

Infine, come enunciato nel considerando 13, nella prospettiva di «garantire condizioni uniformi di esecuzione della decisione quadro 2009/315/GAI», il legislatore europeo ha ritenuto opportuno «incorporare in tale decisione quadro i principi della decisione 2009/316/GAI e attribuire alla Commissione competenze di esecuzione», queste ultime da esercitarsi conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Con riferimento alle specifiche linee di intervento introdotte con lo schema di decreto legislativo in esame, si rappresenta, nel dettaglio, quanto segue.

Lo schema di decreto interviene sui citati decreti legislativi nn. 74 e 75 del 2016, nonché su varie disposizioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento nell'attuazione della menzionata direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

L'articolo 2 introduce alcune modifiche al citato decreto legislativo n. 74 del 2016, in ordine all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario.

Con la previsione di cui al comma 1, lettera a), in particolare, si interviene sull'articolo 1 al fine di adeguare la definizione dell'oggetto del decreto all'intervenuta "sostituzione" della decisione 2009/316 del Consiglio, il cui riferimento viene pertanto soppresso.

Alla lettera b) si prevede l'introduzione dell'articolo 1-*bis*, che riproduce, con lievi adattamenti, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 75 del 2016 (abrogato dall'articolo 4 del presente schema di decreto), dedicato all'istituzione del sistema informatico nazionale che coopera con ECRIS, affidandone la gestione all'Ufficio centrale del Casellario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, già operante nell'ambito delle articolazioni del Ministero della giustizia. Tale sostanziale "trasferimento" della previsione riproduce specularmente quello attuato dall'articolo 1, punto 9, della direttiva, che ha interpolato nel testo della decisione quadro l'articolo 3 della decisione 2009/316, oramai "sostituita".

Con la lettera c) si prevede che all'articolo 2 del decreto legislativo 74 del 2016 si recepiscono, alle lettere d-*bis*) e d-*ter*), le definizioni della direttiva riferite alle «impronte digitali» e alla «immagine del volto». Dopo il comma 1 viene inoltre inserito il comma 1-*bis*, attraverso il quale si provvede ad equiparare, ai fini dell'applicazione della disciplina in oggetto, gli apolidi e le persone la cui cittadinanza è ignota ai cittadini di Paesi terzi.

Tale modifica discende dalla previsione di cui all'articolo 1, punto 2), della direttiva, nella parte in cui inserisce all'articolo 2 della decisione quadro 2009/315, la lettera e) recante la definizione di «cittadino di paese terzo» che include, per l'appunto, «l'apolide» e «qualsiasi persona la cui cittadinanza è ignota».

La lettera d) prevede un mero adeguamento lessicale con riferimento al comma 1 dell'articolo 4 del decreto n. 74 (con cui si conferma la competenza dell'Ufficio centrale alle operazioni di trasmissione delle informazioni). Inoltre, si prevede l'aggiunta del comma 2-*bis*, attraverso il quale si precisa che le informazioni trasmesse ai sensi della previsione in oggetto «non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale», così esplicitandosi una rilevante implicazione derivante dalla

clausola di salvezza della normativa in materia di protezione dei dati personali, inserita all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto n.74 del 2016.

Con la lettera e) viene introdotta un'integrale riformulazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2016, sia per ragioni di chiarezza e omogeneità lessicale, sia per garantire una maggiore aderenza alla struttura e ai contenuti dell'atto eurounitario.

Infatti, l'articolo 1, punto 4), della direttiva modifica l'articolo 6 della decisione quadro 2009/315 (relativo alle richieste di informazioni sulle condanne), sostituendo il paragrafo 3 con i nuovi paragrafi 3 e 3-bis. Attraverso le nuove disposizioni, si introduce una disciplina diversificata a seconda che la richiesta di informazioni sulle condanne rivolta all'Ufficio centrale provenga da un cittadino di uno Stato membro o da un cittadino di un Paese terzo. Per tale seconda ipotesi, nella verosimile aspettativa dell'imminente entrata in operatività del sistema ECRIS-TCN, si stabilisce che l'Ufficio centrale indirizzi, a sua volta, la richiesta di acquisizione delle informazioni «alle autorità centrali degli Stati membri che possiedono informazioni sui precedenti penali dell'interessato».

Le nuove disposizioni sono state attuate, in particolare, nel comma 4 dell'articolo 6.

Inoltre, l'articolo 1, punto 5), della direttiva modifica l'articolo 7 della decisione quadro 2009/315, concernente le risposte alle richieste di informazioni sulle condanne.

In particolare, viene sostituito il paragrafo 4 e aggiunto un nuovo paragrafo 4-bis, in questo caso al fine di creare un regime differenziato a seconda che la richiesta di informazioni sulle condanne avanzata da uno Stato membro riguardi un cittadino UE oppure un cittadino di un Paese terzo.

Con la lettera f) le nuove disposizioni sono state attuate rispettivamente, nei commi 5 e 6 dell'articolo 7, che, per le medesime ragioni esposte a proposito dell'articolo 6, è stato riformulato integralmente. Nell'ambito di tale riformulazione, è stato possibile dare altresì attuazione alla previsione di cui al punto 6) dell'articolo 1 della direttiva, con cui si è previsto un termine di venti giorni lavorativi per l'evasione delle richieste di informazioni sulle condanne presentate dagli interessati (ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 3-bis della decisione quadro).

In conseguenza di ciò, con il successivo articolo 4, comma 1, del presente schema è stata prevista l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 74, così eliminandosi anche la parziale sovrapposizione contenutistica tra il comma 1 di tale norma e l'*incipit* dell'articolo 7.

L'articolo 3 dello schema interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (T.U. Casellario), apportandovi le necessarie integrazioni e raccordi sia lessicali che normativi.

Con la previsione di cui al comma 1, lettera a), similmente a quanto già visto per l'articolo 2 del decreto legislativo n. 74, si interviene innanzitutto sull'articolo 2 del T.U., per inserirvi - alle lettere h-bis) e h-ter) - le definizioni della direttiva riferite alle «impronte digitali» e alla «immagine del volto».

Come già ricordato, l'articolo 1, punto 2), della direttiva inserisce all'articolo 2 della decisione quadro 2009/315, la lettera d) che include nella definizione di «cittadino di paese terzo» anche «l'apolide» e «qualsiasi persona la cui cittadinanza è ignota» .

Inoltre, conformemente al considerando 11, l'articolo 1, punto 3), della direttiva sostituisce l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro, prevedendosi ora:

- a) che gli Stati membri debbano adottare «tutte le misure necessarie per garantire che le condanne comminate nell'ambito del proprio territorio siano corredate di informazioni sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata qualora tale persona sia un cittadino di un altro Stato membro o un cittadino di paese terzo»; e
- b) che nel casellario giudiziale debba indicarsi «se le informazioni sulla cittadinanza non sono note o se la persona condannata è un apolide».

Con la previsione della lettera b), dunque, si interviene sull'articolo 4 del T.U. Casellario, al fine di recepire tali modifiche nella disciplina dell'estratto del provvedimento iscrivibile.

Alla lettera c) si interviene sull'articolo 5-ter del dpr n. 313 del 2002, al fine di recepire la modifica apportata dall'articolo 1, punto 8) della direttiva all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315, in cui l'immagine del volto della persona condannata viene inserita tra le *informazioni supplementari* che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale dello Stato di condanna.

Tale integrazione consente l'automatico adeguamento *anche* delle informazioni che l'Ufficio centrale deve trasmettere agli Stati membri di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4 della citata decisione quadro, in forza del rinvio al citato articolo 5-ter del dpr n. 313 del 2002, contenuto nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 74.

Le lettere d), e) ed f) introducono interventi di adeguamento operati sull'elencazione dei compiti dell'Ufficio centrale (art. 19, co. 5-bis, del T.U. Casellario), sui certificati dallo stesso rilasciati a richiesta dell'interessato (art. 25-ter del T.U. Casellario) e della pubblica amministrazione nazionale o di altro Stato membro (art. 28-bis del T.U. Casellario). Tali modifiche conseguono al più volte citato ampliamento della nozione di «cittadino di Paese terzo» e alla previsione della possibilità, per il medesimo, di presentare richiesta di informazioni all'Ufficio centrale.

Come già evidenziato, al fine di assicurare «condizioni uniformi di esecuzione della decisione quadro 2009/315/GAI», con la direttiva si è provveduto a «incorporare» i principi della decisione 2009/316 nella decisione quadro e, contestualmente, ad attribuire alla Commissione competenze di esecuzione, da esercitarsi con l'assistenza di un Comitato.

Tale finalità è stata innanzitutto realizzata attraverso la sostituzione parziale dell'articolo 11 della decisione quadro, di cui non è stato riprodotto il paragrafo 4, che rimetteva al Consiglio l'individuazione del «formato standardizzato» per lo scambio delle informazioni e delle altre modalità volte ad agevolare la trasmissione delle medesime e, contestualmente, si è inserito nella decisione quadro l'articolo 11-bis, il cui paragrafo 1 attribuisce alla Commissione la competenza a stabilire con atti di esecuzione:

- a) il formato standardizzato di cui all'articolo 11, paragrafo 3, anche per quanto riguarda le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e le informazioni relative al contenuto della condanna;
- b) le norme concernenti l'attuazione tecnica di ECRIS e lo scambio di dati sulle impronte digitali;
- c) le altre modalità tecniche per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne fra le autorità centrali degli Stati membri, comprese:
 - i) le modalità per agevolare la comprensione delle informazioni trasmesse e la loro traduzione automatica;

- ii) le modalità di scambio delle informazioni per via elettronica, in particolare con riferimento alle specifiche tecniche da usare e, se necessario, alle procedure di scambio applicabili.

Il paragrafo 2 della nuova norma prevede che l'adozione degli atti di esecuzione si svolga «secondo la procedura di esame di cui all'articolo 12-*bis*, paragrafo 2», norma che disciplina la «procedura di comitato».

Con la lettera g) dell'articolo 3, al fine di consentire il tempestivo aggiornamento della disciplina nazionale agli atti di esecuzione della Commissione, il decreto legislativo in esame interviene sull'articolo 42 del T.U. Casellario, inerente alle regole tecniche del sistema¹, introducendo, dopo il comma 1-*bis*, il comma 1-*ter*, con cui si rimette a uno o più decreti dirigenziali del Ministero della giustizia, da adottarsi secondo la procedura prevista dal comma 1-*bis* (a suo tempo inserito dall'articolo 12, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 74), la predisposizione degli adeguamenti che si renderanno necessari «in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziari europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi».

Con riferimento all'intervento operato sull'articolo 43 del T.U. Casellario, concernente il provvedimento da adottarsi al fine di individuare le regole tecniche per l'adozione di un codice identificativo basato sul sistema di riconoscimento delle impronte digitali del Ministero dell'Interno, esso è da ricondursi alla più volte ricordata estensione della disciplina applicabile al cittadino di Paese terzo anche alle persone di cui non sia nota la cittadinanza, nonché agli apolidi (lettera h).

L'articolo 4, che reca abrogazioni e disposizioni transitorie, dispone al comma 2 che, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75 è abrogato.

Il comma 3, in particolare, prevede che le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2016 continuano ad applicarsi, nella trasmissione delle informazioni sui casellari giudiziari, sino all'emanazione dei decreti del Ministero della giustizia di cui all'articolo 42, comma 1-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del presente decreto.

L'articolo 6 prevede che l'entrata in vigore del decreto in esame viene fissata al 28 giugno 2022, termine ultimo per l'attuazione della direttiva.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo, come evidenziato *sub* 1) e 2), introduce, mediante novella, disposizioni di carattere precettivo e ordinamentale nonché di natura lessicale e di raccordo normativo, con riferimento alle norme, attualmente vigenti, di seguito indicate.

Con riferimento all'articolo 2:

¹ L'articolo 2, lettera q), del T.U. Casellario definisce il sistema come «il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato».

Articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.

Con riferimento all'articolo 3:

Articoli 2, 4, 5-ter, comma 1, lett. c), 19, comma 5-bis, 25-ter, 28-bis, 42 e 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313.

Con riferimento all'articolo 4:

Articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 e decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (giurisdizione e norme processuali) riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili con i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Con l'articolo 3 vengono modificate disposizioni del T.U. Casellario, in parte di fonte legislativa, in parte di fonte regolamentare.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

All'esame del Parlamento non risultano attualmente esistenti progetti di legge vertenti sulla medesima materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta la pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

Lo schema di decreto legislativo in esame non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo ed anzi introduce norme attuative per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, volta a realizzare il pieno sfruttamento da parte degli Stati membri del potenziale di ECRIS (*European Criminal Records Information System*) che costituisce uno strumento fondamentale nella creazione di un quadro armonico e unitario delle strategie di repressione dei reati, e di contrasto alla criminalità e al terrorismo mediante un efficace scambio di informazioni sulle condanne e le interdizioni pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS - TCN), integrando il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari e sostituendo la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano attualmente sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto. Neppure risulta alcun orientamento giurisprudenziale relativo a tale fattispecie.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'Uomo, né constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non si hanno indicazioni in ordine alle linee prevalenti sulla regolamentazione del medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative, essendo esaustive quelle già esistenti.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Il presente intervento legislativo introduce, mediante novella, disposizioni di carattere precettivo e ordinamentale nonché di natura lessicale e di raccordo normativo, con riferimento a norme attualmente vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'articolo 4 del presente schema di decreto legislativo, prevede espressamente l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 (comma 1) e degli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75 (comma 2).

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

L'intervento normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Sull'oggetto specifico non risultano deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 3, comma 1, lettera f) del presente schema di decreto legislativo prevede che all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: «1-*ter*. Quando, in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziari europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi, occorre aggiornare le regole procedurali di carattere tecnico-operativo, il Ministero della giustizia provvede con uno o più decreti emanati ai sensi del comma 1-bis all'adeguamento delle regole procedurali ivi indicate».

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente. Non vi è stata necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, in quanto il Ministero della giustizia può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente direzione generale di statistica.



Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si richiede, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR con riferimento allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il Sistema Europeo di Informazione sui Casellari Giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

La richiesta di esenzione viene avanzata in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

In proposito, si rappresenta quanto segue.

- a) **Le disposizioni non importano costi di adeguamento.** Lo schema di decreto legislativo in oggetto reca disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (di seguito, la Direttiva).

Le decisioni quadro 2009/315/GAI e 2009/316/GAI del Consiglio sono state implementate in Italia – rispettivamente – con i decreti legislativi n. 74 e n. 75, entrambi

emanati il 12 maggio 2016, al fine di consentire lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra le competenti autorità degli Stati membri, in vista della costruzione dello “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, obiettivo primario dell’Unione europea. Tuttavia, come evidenziato nell’ampio preambolo della direttiva, il sistema di scambio sinora realizzato presenta una consistente limitazione con riferimento alle richieste riguardanti i cittadini di Paesi terzi. Tali richieste possono già essere scambiate tramite il sistema ECRIS (acronimo di *European Criminal Records Information System*), ma per esse «manca una procedura o un meccanismo comune dell’Unione che consenta di farlo in modo efficace, rapido e preciso»¹.

La Commissione nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli scambi fra gli Stati membri, tramite ECRIS, delle informazioni estratte dai casellari giudiziari, ha evidenziato come il sistema ECRIS attuale è usato ancora raramente per i cittadini dei Paesi terzi e che «[l]’integrazione del sistema ECRIS con un sistema centralizzato specifico per i cittadini dei paesi terzi, come proposto dalla Commissione nell’ambito del pacchetto comprendente la presente relazione, dovrebbe determinare un notevole aumento di tali richieste»².

Obiettivo primario della direttiva (UE) 2019/884 è dunque quello di integrare il sistema ECRIS con un sistema centralizzato, a livello dell’Unione, specifico per i cittadini dei paesi terzi denominato «ECRIS-TCN» (ove TCN sta per *Third Country Nationals*) consultando il quale ciascuno Stato membro avrà la possibilità di individuare preventivamente gli Stati membri eventualmente in possesso delle informazioni oggetto di ricerca e, quindi, di indirizzare in forma “mirata” la relativa richiesta di acquisizione, al fine di superare le problematiche del vigente sistema in relazione alle richieste di informazioni riguardanti i cittadini di Paesi terzi.

Il presente schema di decreto, che si compone di sette articoli, interviene sui decreti legislativi n. 74 e 75 del 2016 sopra citati, nonché sul Testo unico in materia di casellario giudiziale di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, apportandovi le necessarie integrazioni e raccordi tanto lessicali quanto normativi al fine di adeguare la normativa nazionale alla direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019. Lo schema equipara, ai fini dell’applicazione della disciplina in oggetto, gli apolidi e le persone la cui cittadinanza è ignota ai cittadini di Paesi terzi, e, a garanzia della disciplina unionale in materia di protezione dei dati personali, inserisce il divieto di ritrasmissione delle informazioni acquisite per fini diversi da un procedimento penale. Si ridefiniscono i contenuti della richiesta di informazioni sulle condanne mediante la riformulazione dell’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 74 del 2016 (lettera e) e la disciplina in tema di risposte alle richieste di informazioni sulle condanne (art. 7 del d.lgs. 74/2016), stabilendosi un regime differenziato a seconda che la richiesta di informazioni avanzata da uno Stato membro riguardi un cittadino UE oppure un cittadino di un Paese terzo. Tra le modifiche apportate al T.U Casellario, sopra citato, lo schema, oltre a realizzare interventi di adeguamento lessicale e di raccordo normativo, introduce la previsione secondo cui gli aggiornamenti conseguenti alle

¹ Cfr. considerando 4 della direttiva.

² Cfr. Bruxelles, 29.6.2017 COM (2017) 341 final.

modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziari europei, ovvero agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi, potranno essere realizzati con uno o più decreti, emanati dal Ministero della giustizia, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali. Costituisce, invece, una novità solo apparente la menzione del sistema informatico nazionale che coopera con ECRIS, già istituito in forza del decreto legislativo n. 75 e gestito dall'Ufficio centrale del Casellario, di cui al D.P.R. n. 313/2002.

Alla luce di quanto sinteticamente esposto si rappresenta che il presente provvedimento non importa costi di adeguamento trattandosi di disposizioni sostanzialmente volte all'efficientamento e all'adeguamento del sistema ECRIS già in uso nel nostro Paese. Come evidenzia la relazione tecnica allegata allo schema, gli adempimenti connessi, di natura istituzionale, potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- b) In merito al numero dei destinatari dell'intervento normativo, essi vanno identificati, oltre che nei soggetti istituzionali tenuti all'applicazione della normativa in questione, tra i quali, in particolare, l'Ufficio centrale del casellario giudiziale istituito presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, cui compete la gestione del sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, anche negli appartenenti alla magistratura requirente e giudicante. Destinatari del presente intervento sono altresì le persone coinvolte, a vario titolo, in procedimenti penali. Per avere un quadro rappresentativo della situazione reale e dell'incidenza del presente intervento rispetto ai destinatari si riportano i risultati dell'indagine statistica effettuata dalla Commissione nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)³. I risultati mostrano la rapida crescita del volume annuo di messaggi scambiati fra gli Stati membri connessi dall'entrata in funzione di ECRIS nell'aprile 2012 al 31 dicembre 2016. Da 300 000 messaggi scambiati da tutti gli Stati membri interconnessi alla fine del 2012, la cifra è salita a quasi 2 milioni nel 2016, con una media di 165 000 messaggi al mese. Le notifiche annuali di nuove condanne, le richieste e le risposte alle richieste ammontano a circa 350 000 per ciascuna categoria. Gli Stati membri più attivi in termini di volume totale di questi tre tipi di messaggi trasmessi nel 2016 sono stati: DE (24,9%), seguita da UK (13,7%), IT (7,7%), PL (6,6%) e RO (5,5%).

³ Bruxelles, 29.6.2017 COM (2017) 341 final. La presente relazione descrive l'utilizzo e l'attuazione pratica di ECRIS dalla sua entrata in funzione nell'aprile 2012 fino al 31 dicembre 2016, con particolare attenzione al 2016. Scopo della relazione è illustrare la conformità degli scambi degli Stati membri con il quadro giuridico di ECRIS e individuare eventuali problematiche riguardanti l'efficienza del sistema, nell'ottica di migliorare la situazione. Mentre le statistiche presentano un riepilogo generale e interessano l'intero periodo quinquennale di funzionamento di ECRIS, i dati statistici comparativi relativi a tutti gli Stati membri, nonché le tabelle statistiche dei singoli Stati membri di cui al punto 2 dell'allegato, riguardano soltanto gli scambi tramite ECRIS nel periodo 2014-2016. La decisione di considerare gli ultimi tre anni di funzionamento di ECRIS nella presente analisi è motivata dal fatto che nel 2014 si è raggiunto il numero consistente di 25 Stati membri interconnessi e da tale momento si può quindi ritenere che le statistiche forniscano un quadro rappresentativo della situazione reale.

Con particolare riferimento alle richieste e agli scambi di informazioni relative ai cittadini dell'Unione e quelle riguardanti i cittadini dei paesi terzi, su cui interviene il presente schema in attuazione della direttiva (UE) 2019/884, la relazione evidenzia che durante l'intero periodo di funzionamento di ECRIS, il 90% del numero complessivo di richieste ha riguardato i cittadini dell'Unione e circa il 10% i cittadini di Paesi terzi. Sebbene si evidenzia una crescita nel corso degli anni delle richieste riguardanti i cittadini dei Paesi terzi, registrandosi nel 2016 un totale di 33.000 richieste, rimane del tutto marginale la percentuale di richieste relative agli apolidi (0,03%). Ne consegue che il numero dei destinatari dell'intervento normativo è da valutarsi come esiguo.

c) **Le disposizioni del decreto non importano alcuna variazione nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche**, in quanto, come riportato nella relazione tecnica allegata, le attività connesse all'efficientamento e all'adeguamento del sistema ECRIS, potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con specifico riferimento a possibili aggiornamenti di natura tecnica dei sistemi informativi già in uso presso il Casellario, la relazione tecnico-finanziaria prevede che agli stessi si potrà far fronte mediante l'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.


d) **L'intervento è privo di incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato e**, in ogni caso, non contiene alcuna restrizione all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

Roma,

14 FEB. 2022

Franca Mangano

Capo dell'Ufficio legislativo



VISTO



Roma,

16 FEB 2022

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

per delega del Capo del Dipartimento

il Dirigente Generale

(Dott. Edoardo Cervone)

